



**Quaderno  
informativo**

Direzione generale  
per l'armonizzazione  
del mercato  
e la tutela  
dei consumatori

# Mercato *consumatori*

settembre 2007 numero 4 nuova serie anno 7

**RAPPORTO  
sullo stato  
di attuazione**  
ed effetti per il cittadino  
consumatore del

**1°  
pacchetto**

e

**2°  
pacchetto**

**di liberalizzazioni**

Contiene la sintesi del

**3°  
pacchetto**



Ministero  
dello Sviluppo Economico



## EDITORIALE

Il punto dopo un anno <b>Le liberalizzazioni diventano sistema</b>	1
---	---

## MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Dopo l'approvazione dei primi due pacchetti <b>Calano i prezzi per medicinali, telefonia mobile ed aerei</b>	4
Indagine conoscitiva <b>Il 60% riconosce i vantaggi per il cittadino consumatore</b>	18
Provvedimenti per il cittadino consumatore all'esame del parlamento <b>Lo stato dell'arte</b>	26

## 2° RAPPORTO LEGGE 248/06

Sintesi del documento <b>Nuovi interventi normativi e azioni dell'Antitrust</b>	30
--	----

## 1° RAPPORTO LEGGE 40/07

<b>Telecomunicazioni: più trasparenza e libertà</b>	34
<b>Informazioni di confronto sui prezzi dei carburanti</b>	37
<b>Indicazioni chiare sul prezzo dei voli aerei</b>	40
<b>Diventa più leggibile la data sui prodotti</b>	41
<b>Assicurazioni più concorrenza in arrivo</b>	45
<b>Mutui: aboliti i costi per l'estinzione anticipata</b>	48
<b>Senza perdere i benefici fiscali più facile trasferire un mutuo</b>	54
<b>Basta una comunicazione per far nascere un'impresa</b>	62
<b>Mestieri più liberi i primi risultati</b>	67
<b>Far crescere il mercato del gas naturale</b>	70
<b>Diventa più facile cancellare l'ipoteca</b>	

## TERZO PACCHETTO - SINTESI

Un'ampia gamma di interventi <b>Novità per banche, carburanti negozi e piccole imprese</b>	74
<b>Il Cittadino-Consumatore al centro dell'attività istituzionale</b>	75
<b>Rapporti con le banche</b>	76
<b>Assicurazioni auto</b>	78
<b>Trasporti</b>	79
<b>Telefonia mobile-Internet</b>	80
<b>Carburanti e gas</b>	82
<b>Esercizi commerciali</b>	84
<b>Editoria</b>	85
<b>Farmaci e farmacie</b>	86
<b>Attività professionali</b>	87
<b>Semplificazione amministrativa</b>	88
<b>Modernizzazione del sistema economico e incentivi fiscali</b>	92
<b>Servizi idrici</b>	94
<b>Piccole e medie imprese</b>	95

# Le liberalizzazioni diventano sistema



A un anno dal varo del primo pacchetto di liberalizzazioni (Legge n. 248 del 4 agosto 2006 e altri provvedimenti) e a sei mesi dal secondo (Legge n. 40 del 2 aprile 2007), è stato possibile tracciare un primo bilancio degli effetti dei provvedimenti, concepiti per aumentare la concorrenza e diminuire i prezzi.

I risultati sono stati presentati dal Ministro dello Sviluppo Economico, Pier Luigi Bersani, in una conferenza stampa il 18 luglio 2007 e sono raccolti in questo numero di Quaderno Informativo - Mercato e Consumatori.

Nella prima parte della rivista sono descritti gli effetti per il cittadino consumatore dei due pacchetti, alla luce delle prime indicazioni. Effetti, seppur parziali, che si possono sintetizzare in due cifre: risparmi complessivi compresi fra 2,4 e 2,8 miliardi di euro all'anno e un recupero dello 0,2% del tasso di inflazione.

La seconda parte della rivista tratta l'attività di monitoraggio dei provvedimenti di liberalizzazione che è svolta dalla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori. Per ragioni di spazio, la sezione documentale è dedicata soprattutto al Primo rapporto di monitoraggio sulla legge 40/2007, mentre per il Secondo rapporto, a un anno dall'approvazione della legge 248/2006, si limita a pubblicare un indice dei contenuti rinviando per i testi al sito del Ministero. Al monitoraggio della legge 248/2006 (Primo rapporto) era stato del resto dedicato un congruo numero di pagine sul precedente numero di questa rivista.

Infine, il "terzo pacchetto", che al momento della chiusura in tipografia di questo numero è all'esame del Senato. Essa viene presentata in sintesi nella parte conclusiva di questo fascicolo.



editoriale

**Dalle "lenzuolate",  
necessarie  
ma finora  
occasionalmente,  
si passa  
a un'azione  
costante  
di innovazione  
legislativa  
e di monitoraggio,  
sostenuta  
dall'impegno  
all'ascolto  
delle esigenze  
dei consumatori  
e alla verifica  
dei risultati**



Il nuovo testo di legge contiene tra l'altro una norma di "incardinamento" delle liberalizzazioni nel sistema istituzionale italiano: entro il 31 luglio di ogni anno il Governo dovrà sottoporre al Parlamento un disegno di legge per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori. Se questa scelta sarà confermata dal Parlamento, si passerà dalle "lenzuolate", necessarie ma finora occasionali, a un'azione costante di innovazione legislativa e di monitoraggio, sostenuta dall'impegno all'ascolto delle esigenze dei consumatori e alla verifica dei risultati. In questo processo, la Dgamtc vigilerà per far sì che le norme non rimangano "lettera morta" ma siano costantemente accompagnate e recepite nell'interesse del cittadino consumatore.

**ANTONIO LIROSI**  
Direttore generale DGAMTC



## Dopo l'approvazione delle leggi 248/06 e 40/07 **le famiglie risparmiano 2,4 miliardi l'anno**

Questa sezione contiene il rapporto, presentato il 18 luglio, sui risultati per il cittadino consumatore del primo e secondo pacchetto di liberalizzazioni. Secondo le prime stime parziali condotte dagli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico è possibile fotografare in una soglia compresa tra 2,4 e 2,8 miliardi di euro il risparmio annuo sulla spesa dei consumatori derivante da cinque misure di liberalizzazione fra le oltre 30 già varate fino ad oggi, proiettando nell'arco temporale di un anno gli effetti sinora rilevati.

Il rapporto contiene anche:

- ▶ un'analisi dettagliata degli effetti per settore, compresa - a pag 7 - una tabella sugli effetti del sistema di risarcimento diretto nell'RC auto, che dimostra il crescente successo di questa riforma;
- ▶ un prospetto sullo "stato dell'arte" dei provvedimenti ancora all'esame del Parlamento;
- ▶ la sintesi di un'indagine conoscitiva condotta dalla Swg per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori e l'IPI, Istituto per la Promozione Industriale, e tesa a valutare il grado di conoscenza delle liberalizzazioni da parte dei consumatori.



DOPO L'APPROVAZIONE DEI PRIMI DUE PACCHETTI

# Calano i prezzi per medicinali, telefonia mobile ed aerei

Secondo le prime stime parziali condotte dagli uffici del Ministero è possibile fotografare in una soglia compresa tra 2,4 e 2,8 miliardi di euro il risparmio annuo sulla spesa dei consumatori derivante da cinque misure di liberalizzazione fra le oltre 30 già varate fino ad oggi, proiettando nell'arco temporale di un anno gli effetti sinora rilevati.

Tale stima è stata calcolata sulla base di ipotesi prudenziali e minime, derivanti da una valutazione tecnica riferita al settore della telefonia (abolizione dei costi fissi di ricarica); ai minori oneri per il trasferimento di proprietà dei beni mobili e per la cancellazione delle ipoteche; e, infine, a una valutazione dei primi effetti degli sconti sui farmaci da banco e dell'abbassamento delle tariffe aeree. Gli effetti economici delle misure di liberalizzazione si basano su un quadro informativo ancora parziale e suscettibile di ulteriori aggiustamenti, che perverrà a maggiore completezza man mano che i dati relativi alle singole misure e ai singoli settori si renderanno disponibili. In questi casi, occorre inoltre rilevare che l'ammontare del risparmio conseguito dalle famiglie, se confermato, seppur parzialmente, si trasformerà in maggiori risorse disponibili da destinare a ulteriori consumi.

È, inoltre, stata effettuata una prima stima degli effetti presumibili sul tasso d'inflazione sulla base dell'andamento attuale, nel quale la variazione registrata dall'Istat nell'indice dei prezzi in tre settori (liberalizzazione medicinali da banco operativa dalla scorsa estate; servizio di telefonia mobile e tariffe aeree, misure operative da marzo) è imputabile, in misura ponderata, all'efficacia delle misure intraprese.

In queste ipotesi, la stima della riduzione del tasso d'inflazione imputabile ai primi effetti delle misure in esame è risultata pari allo 0,23%. Il dato di giugno 2007 rilevato dall'Istat indica al +1,7% il tasso tendenziale di inflazione.

Si può quindi affermare che, nelle ipotesi di scenario sopra definite, il tasso tendenziale d'inflazione, in assenza delle misure di liberalizzazione adottate, sarebbe stato pari almeno all'1,9%. Va anche segnalato che dallo scorso aprile l'indice dei prezzi al consumo italiano, come ricalcolato su base armonizzata da Eurostat, è perfettamente in linea con la media europea dei 12 paesi dell'Unione monetaria.

TABELLA 1

## Totale imprese attive al 30 giugno 2007

	Unità
Autoscuole	4.729
Parrucchieri e barbieri	100.701
Trattamenti estetici	23.303
Servizi di pulizia	31.119

Fonte: Infocamere - Movimprese

TABELLA 2 Eurostat

## Indice dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) - Indice generale

	Italia	Media UE 12 paesi
giugno 2006	2,4	2,4
luglio 2006	2,3	2,5
agosto 2006	2,3	2,3
settembre 2006	2,4	1,8
ottobre 2006	1,9	1,6
novembre 2006	2,0	1,8
dicembre 2006	2,1	1,9
gennaio 2007	1,9	1,8
febbraio 2007	2,1	1,9
marzo 2007	2,1	1,9
aprile 2007	1,8	1,9
maggio 2007	1,9	1,9
giugno 2007	1,9	1,9

## RC-AUTO

- ▶ Da febbraio a oggi la percentuale degli automobilisti risarcita con l'indennizzo diretto è passata dal 7 al 65% (mediamente entro 40 giorni);
- ▶ I consumatori stanno utilizzando la norma che consente all'assicurato di mantenere la stessa classe di merito bonus-malus per una seconda autovettura acquistata dal nucleo familiare.



I dati Consap sui primi cinque mesi di operatività del sistema del risarcimento diretto mostrano un progressivo e rilevante utilizzo della misura. Inoltre, non si sono rilevate difficoltà applicative e di questo va dato atto all'Ania, alle imprese assicurative, agli agenti e alla Consap che gestisce la "stanza di compensazione", dell'impegno profuso nel realizzare in tempi brevi questo innovativo sistema. Se nel primo mese di operatività (febbraio 2007) erano stati immessi nel sistema poco più di 96.000 sinistri, un dato che ovviamente scontava la fase di avvio ancora non perfettamente conosciuta, nell'ultimo mese il numero dei sinistri immessi ha raggiunto le 220.000 unità, un dato che risulta in linea con le previsioni del sistema a regime.

Il numero totale dei sinistri denunciati ammonta a 879.402 e di questi, tra le 616.000 pratiche di sinistri che le imprese di assicurazione hanno inserito nella procedura del risarcimento diretto gestito dalla stanza di compensazione, ben 570.000 circa sono giunte a definizione. Il che vuol dire che il 65% dei sinistri ha concluso l'iter per il riconoscimento della liquidazione del danno agli assicurati. Dunque è in costante crescita (a febbraio si era partiti con il 7%) la percentuale dei sinistri denunciati che vengono liquidati dalla propria compagnia (a seguito dell'accettazione da parte dell'assicurato), a dimostrazione del progressivo e rapido consolidamento del sistema anche in termini di efficienza e capacità di gestire un numero ingente di pratiche. Per il momento il nuovo meccanismo ha consentito di ridurre il tempo medio di riconoscimento

TABELLA 3 Risarcimento diretto: dati mensili sui sinistri trattati dalla Stanza di compensazione (Consap) nel periodo febbraio - giugno 2007

	feb	mar	apr	mag	giu	TOT
Sinistri denunciati	96.461	172.280	171.735	218.401	220.525	879.402
Imprese che hanno inviato richieste di rimborso alla Stanza	35	58	63	65	66	---
Richieste di rimborso inviate alla Stanza	8.295	73.045	121.001	180.470	233.100	615.911
Richieste di rimborso ammesse alla Stanza	7.176	66.298	109.675	168.185	218.593	569.927
Ammontare di rimborsi forfetari per i sinistri riconosciuti alle imprese	14.359.950	131.037.436	211.122.325	315.567.770	397.777.772	1.069.860.252
Percentuale sinistri liquidati e rimborsati dalla Stanza / sinistri denunciati dal 1° febbraio 2007	7%	27%	42%	53%	65%	



to del rimborso a una media di 40 giorni (si ricorda comunque che le norme prevedono tempi massimi di 30, 60 e 90 giorni, a seconda della complessità del sinistro); un dato che, alla luce del trend attuale, potrà migliorare ancora.

Il rapporto diretto con il proprio assicuratore, oltre a consentire una verifica immediata del servizio offerto, rafforzerà il rapporto fiduciario che deve essere alla base di un contratto assicurativo e tenderà a frenare comportamenti non virtuosi che spesso sono alla base di contenziosi artificiosi. Inoltre esso porterà a una diminuzione complessiva del costo legato alle consulenze professionali per i solleciti di rimborso e per la gestione del contenzioso legale. L'attivazione di tale misura dovrebbe concorrere a calmierare nel medio e lungo periodo le tariffe delle polizze Rc-auto, per le quali gli andamenti medi a livello nazionale continuano a registrare - secondo i dati Isvap - trend crescenti e superiori all'inflazione: al primo luglio 2007, infatti, la variazione media annuale del premio è calcolata in un +2,7% (con una spesa media di 493 euro) per un quarantenne che appartiene alla classe di massimo sconto per un'automobile di 1.300 cc a benzina; mentre, per un diciottenne assicurato per la prima volta, la tariffa risulta mediamente incrementata del 5% (con una spesa media di 2.253 euro).

Va ricordato infine che è pienamente operativa la misura legislativa che consente all'assicurato di mantenere la stessa classe di merito bonus-malus per l'acquisto di una seconda autovettura all'interno del nucleo familiare. Sono risultati assai limitati i casi segnalati da consumatori - e prontamente trasferiti all'Isvap per competenza - di difficoltà incontrate dagli utenti nel vedersi riconosciuto tale diritto.

## MEDICINALI DA BANCO



► **Si vendono in 1.148 esercizi commerciali con sconti che arrivano al 30%. ribassi anche nelle farmacie.**

Alla data dell'11 luglio 2007 risultano 1.148 esercizi commerciali che hanno completato la procedura di registrazione presso il Ministero della Salute per la vendita dei medicinali da banco: nel 79% dei casi si tratta di esercizi di vicinato (parafarmacie ed erboristerie) e nel restante 21% di reparti di esercizi della media e grande distribuzione. Il dato sulla consistenza degli esercizi che hanno sfruttato l'opportunità di vendita dei medicinali da banco si è attestato su un valore inferiore rispetto a quello di coloro (1.255 unità) che a marzo 2007 avevano inoltrato la sola comunicazione di avvalersi dell'opportunità prevista dalle norme di liberalizzazione, cui una piccola percentuale ha successivamente deciso di rinunciare.

Anche le farmacie tradizionali hanno iniziato a praticare sconti, circostanza che inizia a determinare risparmi significativi per le famiglie.

Diverse indagini condotte da associazioni dei consumatori hanno messo in evidenza le percentuali di sconto. Secondo un recente studio a campione di Federconsumatori, condotto in 17 capoluoghi di Regione sui venti prodotti da banco più venduti, emerge che lo sconto medio praticato nelle farmacie private è del 6,85%; in quelle comunali del 9,5%; nelle parafarmacie del 15,8%; mentre nei corner della grande distribuzione si attesta sul 20,62%, con punte anche del 30% su specifici farmaci.

All'abbassamento del livello generale dei prezzi dei medicinali, attestatosi secondo la rilevazione mensile dell'Istat di giugno a -6,6% rispetto a 12 mesi fa dopo il picco del -9,6% registrato a dicembre 2006, hanno certamente contribuito sia l'intervento dell'Aifa - che tra luglio e ottobre 2006 ha imposto un taglio dei prezzi dei farmaci coperti dal Servizio sanitario nazionale (soggetti al regime del prezzo amministrato) - sia, seppure in misura più ridotta, la liberalizzazione dei farmaci da banco, che ha messo in moto un processo virtuoso pro-concorrenziale con effetti positivi sui prezzi al consumo.

## TELEFONIA

► **Si è ridotto del 14,2% il livello dei prezzi nella telefonia mobile.**

I dati Istat sulle tariffe dei servizi di telefonia mobile hanno registrato una marcata riduzione (-14,4%), avvenuta in corrispondenza dell'entrata in vigore delle disposizioni relative all'abrogazione del costo fisso per le ricariche (5 marzo 2007), che inverte e modifica a vantaggio degli utenti la sostanziale stabilità degli andamenti tariffari registrati nel corso del 2006, accentuando le dinamiche concorrenziali del settore.

L'ultima rilevazione dell'Istat corrispondente al mese di giugno conferma, seppure con un leggero aumento, la netta diminuzione dei prezzi del servizio di telefonia mobile (-14,2%), dovuta esclusivamente al positivo contributo dell'eliminazione del costo di ricarica. Per quanto riguarda le altre disposizioni della legge 40 (trasparenza tariffaria, recesso dai contratti e mobilità dei clienti sia per il fisso che per il mobile), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha provveduto a fornire le disposizioni attuative e ha avviato specifiche attività di vigilanza, anche per quanto riguarda la congruità dei costi di recesso richiesti agli utenti per verificare la rispondenza con il dettato normativo.

L'insieme di queste disposizioni e attività, unito agli andamenti decrescenti delle tariffe, concorre a definire un quadro complessi-

risultati






## GRAFICO 1

Tariffe dei servizi  
di telefonia mobile

Per la stima di questo indice viene rilevata l'intera gamma dei piani tariffari offerti dai maggiori operatori nazionali attivi sul mercato residenziale, comprensivi delle tariffe, dei canoni, dei costi di cambio piano e di eventuali altre componenti fisse e variabili (tra cui, per esempio, i costi di ricarica).



Fonte: Istat, indagini sui prezzi al consumo.

Lo sfondo colorato indica il periodo di decorrenza del provvedimento.

vo positivo, nel quale la novità più rilevante appare l'avvio di una fase di rinnovata dinamicità in chiave concorrenziale (per tutte le voci di prezzo a carico degli utenti), che coinvolge l'intero settore della telefonia, in grado di innescare meccanismi virtuosi di concorrenza fra gli operatori in un quadro di rafforzate garanzie per gli utenti.

## TARIFFE AEREE

► Sono diminuite del 9,2%; anche l'Europa sceglie la soluzione italiana del prezzo "tutto compreso".

I dati Istat sull'andamento delle tariffe dei trasporti aerei portano a ritenere che l'obbligo di maggiore trasparenza abbia contribuito a una più accentuata riduzione dei prezzi offerti rispetto al 2006: l'indice Istat registra un picco di riduzione che ha toccato oltre 10 punti percentuali già dopo le prime settimane di entrata in vigore dell'obbligo (marzo 2007), variazione che si è successivamente assestata al -9,2 % del mese di giugno.

L'obbligo di indicare sulla pubblicità e sulle offerte commerciali il prezzo complessivo che l'utente si trova a sostenere quando acquista un biglietto aereo ha determinato una significativa modifica nel comportamento degli operatori, evidentemente perché ha rimesso al gioco della concorrenza alcune voci di costo fisso che prima erano sottratte e offuscate (come supplementi e commissioni varie), e che comunque contribuivano a formare il prezzo finale del servizio.


Da segnalare che il Parlamento europeo, con risoluzione dell'11 luglio scorso, ha richiesto sostanzialmente l'adozione di un analo-



## GRAFICO 2

## Tariffe dei trasporti aerei

Per la stima degli indici relativi ai trasporti aerei, viene utilizzato un campione di rotte che collegano fra loro e con l'estero 13 aree aeroportuali italiane, stratificato per direttrici di traffico e area geografica. Per ogni rotta vengono in particolare rilevati prezzi finali (comprensivi di tasse aeroportuali e diritti di agenzia) per l'acquisto, una settimana e quattro settimane prima della partenza, di un biglietto di andata e ritorno per un adulto su voli di linea, corrispondente a una permanenza di una settimana nel caso delle destinazioni nazionali ed europee e di due settimane nel caso di quelle intercontinentali.



Fonte: Istat, indagini sui prezzi al consumo.

Lo sfondo colorato indica il periodo di decorrenza del provvedimento.

go obbligo di trasparenza tariffaria a livello comunitario nell'ambito dell'emanando regolamento sul trasporto aereo. Soltanto per una compagnia aerea è pervenuta una segnalazione di presunta violazione dell'articolo 3 della legge 40, che è stata inoltrata dal Ministero all'Antitrust per gli accertamenti di competenza.

SERVIZI BANCARI  
CONTI CORRENTI BANCARI

► Scende per la prima volta il livello dei costi fissi in controtendenza con la media europea e aumenta la mobilità dei clienti da una banca all'altra.

Il valore assoluto del costo di gestione dei conti correnti italiani risulta di gran lunga il più elevato in Europa. Tuttavia va segnalata l'inversione di tendenza registratasi a gennaio 2007 (mese in cui generalmente scattano le nuove condizioni economiche di tenuta dei conti correnti), quando la variazione dei prezzi è risultata per la prima volta di segno negativo (-0,1%) e comunque al di sotto della corrispondente media europea, relativamente all'andamento generale del costo dei servizi bancari (i dati Eurostat sono calcolati sulle commissioni fisse per la tenuta dei conti correnti). Da gennaio a oggi la tendenza italiana si è mantenuta su valori costanti, mentre la variazione dei costi europei ha ripreso a salire (+1,3% l'ultimo mese).

Appare ormai generalizzata la consapevolezza presso i consumato-





ri dell'eliminazione delle spese fisse di chiusura (o di estinzione) dei conti correnti bancari e infatti il 14% dei titolari di conto corrente dichiara di aver già usufruito della possibilità di trasferire o chiudere il proprio conto senza sostenere alcuna spesa.

Questa accresciuta mobilità dei clienti da una banca a un'altra porterebbe da sola a sviluppare una maggiore competizione tra gli istituti di credito, che troverebbe conferma se si considerasse soltanto l'aumento delle campagne pubblicitarie e la maggiore frequenza con cui vengono offerti conti correnti a costo zero e prodotti personalizzati con costi di gestione forfettizzati. Tuttavia occorre mantenere alta l'attenzione per evitare che la riduzione dei costi di gestione e delle spese fisse sia "traslata" sui tassi di interesse attivi e passivi collegati al conto corrente. Si evidenzia che al Ministero sono pervenute - in questi primi dodici mesi di applicazione della norma sull'obbligo di comunicare ai clienti le variazioni delle condizioni contrattuali e assicurare la contestualità nelle variazioni dei tassi attivi e passivi - un centinaio di segnalazioni dei consumatori circa il presunto mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 248. Su questo aspetto l'Abi, rispondendo a una sollecitazione del Ministero, ha comunicato di aver inviato una circolare ai propri associati per richiamare l'attenzione sul rispetto della normativa e degli obblighi informativi verso la clientela.

### ELIMINAZIONE DELLE PENALI PER L'ESTINZIONE DEI MUTUI IMMOBILIARI



► Questa misura sta innescando una competizione virtuosa a favore dei consumatori che dispongono di maggiori offerte, ma l'attenzione resta alta sui tassi.

La disposizione è ormai a regime sia per i nuovi mutui che per quelli pregressi, l'applicazione ai quali è stata garantita dall'accordo fra Abi e associazioni dei consumatori (avvenuto lo scorso 2 maggio, secondo quanto previsto dalla legge 40/2007), che ha fissato i criteri per la riduzione e/o cancellazione delle penali in caso di estinzione anticipata dei mutui immobiliari stipulati prima del 2 febbraio 2007.

È la prima volta che il legislatore affida alle associazioni rappresentative di entrambe le parti in causa l'efficacia di un accordo erga omnes: favorendo la rinegoziazione dei mutui e comunque la mobilità dei clienti tra gli istituti di credito, tutto ciò dovrebbe consentire notevoli livelli di risparmio per i mutuatari e aumentare il livello di competizione. Occorre tuttavia mantenere la dovuta attenzione nel monitoraggio degli effetti delle misure che toccano il settore dei mutui immobiliari, che già presenta un livello di tassi d'interesse superiore alla media europea, anche se lo stesso sembra

aver avviato un processo virtuoso proprio di un reale mercato concorrenziale: si moltiplicano le offerte tipiche della concorrenza commerciale, principalmente tese a offrire sconti sulla percentuale di spread rispetto agli indicatori di riferimento per calcolare il tasso d'interesse; è percepibile un notevole aumento della pubblicità e della visibilità e trasparenza delle offerte dei diversi istituti; si sono accentuate le politiche di flessibilità dei mutui immobiliari. L'attività di monitoraggio del Ministero ha riguardato anche l'esame delle segnalazioni pervenute dai cittadini e dalle associazioni dei consumatori. È proprio in relazione a queste segnalazioni che si sono riscontrate, in questa fase di avvio, problematiche relative a una non corretta e uniforme informazione ai consumatori da parte delle banche, ovvero a difficoltà nell'applicazione delle nuove disposizioni.

### CANCELLAZIONE IPOTECHE

- Dal 2 giugno scorso la norma è pienamente operativa: i consumatori non pagano più l'autentica notarile;
- È stato richiesto maggiore impegno alle banche per un'adeguata informazione ai clienti.



È entrata a regime il 2 giugno (con il varo dei provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nella legge 40) la norma sulla cancellazione dell'ipoteca sulla casa (una volta estinto il mutuo) per la quale è ora sufficiente la sola comunicazione della banca all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio.

L'evidente prossimità dell'avvio operativo delle misure non consente di disporre di dati quantitativi tali da poter trarre anche solo un bilancio parziale di queste ultime che, presumibilmente, produrranno effetti nel medio-lungo periodo.

Sotto l'aspetto procedurale si segnala il completamento della fase di predisposizione della modulistica di competenza dell'Agenzia del territorio nei tempi previsti dalla normativa mentre, per quanto riguarda i risultati del monitoraggio condotto dal Ministero dello Sviluppo economico, va segnalato che il 20 giugno scorso l'Abi è stata invitata a sensibilizzare le aziende di credito associate, richiamandole a una puntuale applicazione delle disposizioni di legge (l'Associazione bancaria italiana è intervenuta con la citata circolare del 17 luglio 2007). Ciò è avvenuto alla luce delle segnalazioni dei consumatori, per impedire il diffondersi di pratiche - forse dovute alla scarsa informazione di alcuni sportelli bancari e finanziari - che intralciano e rendono difficoltosa la piena operatività della norma sulla cancellazione dell'ipoteca immobiliare e complicano i procedimenti di annotazione in caso di surroga del mutuo.



## SERVIZI PROFESSIONALI



► Alcuni ordini professionali hanno nuovamente adeguato i propri codici deontologici per armonizzarli meglio con le nuove regole sulla concorrenza.

Dopo la fase obbligatoria di adeguamento di tutti i 27 Codici deontologici (terminata il 31 dicembre scorso) alle nuove regole di concorrenza, è scattata una seconda fase di adeguamento connessa all'azione che sta svolgendo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha avviato una specifica indagine conoscitiva su 14 dei 27 ordini professionali, proprio per verificare se il contenuto dei Codici fosse coerente con i principi legislativi. A seguito di tale attività, cinque ordini professionali hanno già recepito le indicazioni dell'Autorità antitrust, mentre nove stanno ancora esaminando le ipotesi di modifica.

L'impatto sui consumatori delle misure di liberalizzazione non è ancora quantificabile, stante la limitata disponibilità di dati e la difficoltà di reperire informazioni puntuali sugli onorari dei professionisti e sulla presenza o meno di eventuali sconti rispetto alla situazione a tariffe fisse obbligatorie.

## PANIFICI



► In aumento da quando non è più necessaria la licenza.

A partire da quando (nel luglio 2006), è entrata in vigore la nuova norma che ha eliminato l'obbligo della licenza, con relativo contingente numerico per l'avvio dell'attività di produzione del pane, il numero delle imprese che si sono avvalse di questa opportunità è andato progressivamente aumentando: alla fine di giugno 2007, infatti, su 5.024 nuovi impianti di panificazione avviati nell'ultimo anno, ben 3.793 (pari al 75% circa) hanno aperto senza bisogno di licenza.

Va segnalato, inoltre, che il rilevante aumento registrato nei prezzi di produzione della materia prima, le cui quotazioni sono determinate in via principale dal mercato internazionale, non è stato fino ad oggi totalmente traslato nel prezzo al consumo del pane: quest'ultimo, infatti, pur essendo cresciuto sin dal mese di ottobre 2006 in misura superiore al tasso d'inflazione (fino a registrare un +3,6% a giugno 2007), ha dimostrato tuttavia un aumento più contenuto rispetto a quello dei prezzi alla produzione di granaglie e prodotti amidacei, che hanno presentato incrementi tendenziali superiori al 10%.

## SCADENZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

► Dal 1° agosto scatta l'obbligo di rendere più leggibile la data.



Dal prossimo mese di agosto scatterà l'obbligo per le imprese di indicare la data di scadenza in modo più leggibile e visibile, e comunque in modo tale da risultare di facile individuazione per il consumatore. Le industrie stanno già procedendo all'adeguamento dei propri sistemi di etichettatura dei prodotti, conseguentemente allo smaltimento delle scorte in magazzino.

La disposizione dell'articolo 4 della legge 40 si è resa necessaria in considerazione dell'evidente abbassamento del livello di informazione per il consumatore. In una sezione del Rapporto sono stati illustrati, con fotografie, i casi pratici più evidenti di etichette scarsamente leggibili, secondo uno studio condotto dal Politecnico di Milano. Tale strumento di lavoro consentirà al Ministero di verificare compiutamente i progressi compiuti non appena la norma sarà completamente a regime.

## DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

► Cresce il numero delle regioni che modificano le proprie leggi per stimolare la concorrenza.



È proseguita nel corso di questi ultimi sei mesi (dopo la scadenza fissata al primo gennaio 2007) l'attività legislativa delle regioni per adeguare - ove necessario - i propri ordinamenti ai nuovi principi in materia di concorrenza nel settore commerciale. Il quadro complessivo mostra un soddisfacente grado di recepimento, anche se permangono ancora delle differenze a macchia di leopardo circa l'una o l'altra delle nuove disposizioni.

Quasi ovunque è ormai acquisito il principio che consente il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato. Il Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento hanno abolito l'obbligo di iscrizione al Rec (Registro esercenti il commercio) per la somministrazione di alimenti e bevande, mentre buona parte delle Regioni hanno adeguato la propria normativa per eliminare i vincoli alla liberalizzazione delle vendite promozionali (con l'eccezione delle Regioni Abruzzo, Campania, Sicilia, Umbria e della Provincia di Bolzano).

Va ricordato che le normative della Liguria, del Veneto e della Sicilia sono state in questi mesi oggetto di segnalazione dell'Antitrust in quanto parti di esse sono ritenute, per aspetti specifici, limitative della concorrenza.



All'interno del settore distributivo, appare stabilizzarsi la lunga fase di ristrutturazione avviata con la riforma del commercio del 1998, con i piccoli esercizi che - dopo essere cresciuti progressivamente in termini di consistenza numerica - iniziano anche a beneficiare di una maggiore libertà di manovra (grazie all'eliminazione di molti vincoli amministrativi all'apertura e alla gestione degli esercizi cosiddetti di vicinato).

A confermare l'esistenza di una maggiore dinamicità e competizione tra i vari segmenti dell'offerta commerciale sono i dati Istat relativi alle vendite del commercio fisso e al dettaglio. Stando ai dati dell'Istituto, infatti, le imprese di piccola superficie stanno dimostrando una capacità di tenuta competitiva migliore del passato, facendo registrare tassi di incremento delle vendite superiori, per la prima volta, a quelli della grande distribuzione.

## TAXI



► **Risulta ancora inadeguato il livello di applicazione dei nuovi strumenti affidati ai comuni per aumentare l'offerta del servizio, ma a Bologna sono state bandite nuove licenze a titolo oneroso.**

Rispetto al primo monitoraggio realizzato a gennaio scorso (quando Roma, Firenze e Milano avevano iniziato a utilizzare i nuovi strumenti messi a disposizione dalla legge 248), si sono aggiunti altri grandi Comuni: Bologna, Genova, Siena e Torino.

In generale, con le iniziative assunte, i Comuni hanno aumentato l'offerta del servizio, agendo su una più incisiva organizzazione dei turni; in limitati casi sull'aumento delle licenze di servizio; modificando il regime tariffario mediante l'adozione di tariffe fisse per percorsi predefiniti (a Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna e Firenze).

Da segnalare che il Comune di Bologna sta procedendo anche al rilascio di ulteriori 46 licenze, di cui 38 a titolo oneroso: questa decisione, peraltro, costituisce una novità assoluta, pur essendo stata prevista dalla stessa legge 248 come una delle possibilità di intervento affidate ai Comuni. Il livello di applicazione dei nuovi strumenti affidati ai Comuni, comunque, risulta ancora inadeguato.

Più nel dettaglio, Roma ha bandito 1.000 nuove licenze a titolo gratuito, mentre Firenze e Siena hanno, rispettivamente emesso bandi straordinari per 60 e 2 licenze, sempre a titolo gratuito.

Le turnazioni integrative sono previste a Roma, Milano, Bologna, Firenze e Siena.

L'impiego di tecnologie satellitari per i controlli, al momento, è limitato alle sole Roma e Siena, mentre il rilascio di titoli autorizzatori temporanei o stagionali e l'impiego di veicoli aggiuntivi per servizi a specifiche categorie di utenti riguarda per il momento solo Roma e Firenze.



I veicoli sostitutivi sono previsti esclusivamente a Roma, mentre comitati permanenti per il monitoraggio del servizio sono stati istituiti solo a Milano, Bologna e Roma.

## COMUNICAZIONE UNICA PER IMPRESA IN UN GIORNO

► **A settembre il sistema sarà operativo.**

Diventa operativa dal mese di settembre la nuova procedura detta della "impresa in un giorno", in applicazione delle novità contenute nella legge 40. Con lieve ritardo rispetto alle previsioni iniziali, insieme al Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione, sono stati definiti i decreti attuativi per l'individuazione del modello di comunicazione e delle regole tecniche che consentiranno di rendere operativa la Comunicazione unica per la nascita d'impresa. Dando atto dello sforzo profuso dal sistema camerale, grazie alle attività svolte da Unioncamere e Infocamere, sarà presto possibile, grazie all'interconnessione dei sistemi informativi (Registro delle imprese, Agenzia delle entrate, Inps e Inail), registrare una sola volta - mediante un modulo che potrà essere compilato online - la nascita di un'impresa e ricevere subito dalla Camera di commercio gli estremi delle posizioni aperte negli archivi delle altre pubbliche amministrazioni coinvolte.



## PREZZI DEI CARBURANTI

► **A breve la delibera Cipe per i tabelloni con i prezzi comparati, ma le società si stanno già attrezzando.**

Diventerà operativa a breve la norma che obbliga le società concessionarie del servizio stradale e autostradale a installare dei tabelloni che comparano i prezzi dei carburanti che vengono praticati dalle diverse stazioni di servizio: lo schema di delibera che stabilisce i criteri applicativi (contenuto nel rapporto) è stata esaminata in una riunione del Cipe e tiene conto del lavoro congiunto svolto finora tra il Ministero dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo economico, l'Anas e le società autostradali.

Intanto, comunque, le società si stanno già attrezzando e hanno annunciato l'installazione, in via sperimentale, di tabelloni elettronici che forniranno il listino dei prezzi comparati e la distanza delle rispettive aree di servizio, segnalando il marchio della compagnia che pratica il prezzo più basso.





## ANTITRUST

► I maggiori poteri affidati all'Autorità danno i loro frutti: le imprese si stanno impegnando a eliminare le pratiche anticoncorrenziali.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha subito iniziato a utilizzare i nuovi strumenti di intervento previsti dalla legge 248. Nel Rapporto è contenuto un elenco delle misure cautelari, degli impegni e dei programmi di clemenza adottati nei confronti di aziende e associazioni, come desumibili direttamente dal sito dell'Antitrust.

**TABELLA 4** Nuove iscrizioni al Registro delle imprese presso le CCIAA nel periodo luglio 2006 - giugno 2007

	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	TOT
Autoscuole	19	12	20	18	11	19	31	26	24	23	20	20	243
Parrucchieri e barbieri	357	288	328	390	375	321	524	469	424	356	375	293	4.500
Trattamenti estetici	193	150	156	222	186	163	235	191	189	193	207	147	2.232
Servizi di pulizia	189	132	140	228	218	174	343	354	439	430	370	343	3.360




GRAFICO 3

## Andamento dei prezzi e nuove iscrizioni per alcune attività economiche liberalizzate dalla legge 40/2007


## Tariffe parrucchiere

Il costo del taglio dei capelli per donna è rilevato dall'Istat nell'ambito dell'indagine mensile sui prezzi al consumo, su un campione di esercenti distribuiti tra i capoluoghi di provincia. La rilevazione è svolta a cadenza trimestrale.



## Tariffe barbiere

Il costo del taglio dei capelli per uomo è rilevato dall'Istat nell'ambito dell'indagine mensile sui prezzi al consumo, su un campione di esercenti distribuiti tra i capoluoghi di provincia. La rilevazione è svolta a cadenza trimestrale.




## Tariffe estetista

Il costo dell'estetista è rilevato dall'Istat nell'ambito dell'indagine mensile sui prezzi al consumo, su un campione di esercenti distribuiti tra i capoluoghi di provincia. La rilevazione è svolta a cadenza trimestrale.



## Tariffe autoscuola

Il costo delle lezioni di guida è rilevato dall'Istat nell'ambito dell'indagine mensile sui prezzi al consumo, su un campione di autoscuole distribuite tra i capoluoghi di provincia. La rilevazione è svolta a cadenza trimestrale.





## INDAGINE CONOSCITIVA

# Il 60% riconosce i vantaggi per il cittadino consumatore

Nelle pagine che seguono presentiamo una sintesi della ricerca - condotta dal 18 al 30 giugno 2007 nell'ambito di un progetto di collaborazione fra il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori (DGAMTC) e l'IPI, Istituto per la Promozione Industriale - tesa a valutare il grado di conoscenza delle liberalizzazioni da parte dei consumatori.

L'indagine è stata condotta tramite interviste telefoniche (CATI) e online (CAWI) e aveva come universo di riferimento la popolazione italiana residente di età superiore ai 18 anni. La versione integrale è disponibile sul sito internet dell'IPI ([www.ipi.it](http://www.ipi.it)) e sul sito <http://cittadinoconsumatore.sviluppoeconomico.gov.it>.



**Quadro di sintesi**

<sup>1</sup> L'indagine è stata svolta dalla Società SWG nella terza decade di giugno, attraverso interviste telefoniche CATI e online CAWI, su un campione stratificato per quote e rappresentativo della popolazione italiana maggiore in base ai seguenti criteri di stratificazione: sesso, età, macro-area geografica


**I giudizi sulle misure di liberalizzazione**

L'IPI, avvalendosi della collaborazione della SWG, società specializzata nelle ricerche di mercato, ha condotto un'indagine su un campione di 2.000 individui<sup>1</sup> per verificare il livello di conoscenza generale dei vari provvedimenti sulle liberalizzazioni (Legge 4 agosto 2006, n. 248, Legge 2 aprile 2007, n. 40 e DDL approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2007 recante "Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale", oggi Atto Senato n. 1644 - di seguito "DDL A.S. 1644"), i relativi vantaggi e svantaggi, gli effetti previsti, ecc.

Le opinioni espresse sulle misure di liberalizzazione offrono un quadro sostanzialmente e univocamente positivo, con un elevato livello di consapevolezza sui potenziali effetti positivi e con un sostanziale apprezzamento per quelle misure che hanno già potuto trovare un concreto riscontro nell'esperienza dei rispondenti. Sotto il profilo informativo, il 42% dei cittadini dichiara di avere una informazione completa sulle novità introdotte con le liberalizzazioni, mentre il 58% ha un'informazione parziale (49%) o nulla (9%). Tale dato può suggerire la necessità di intervenire con interventi specifici volti ad aumentare ulteriormente la conoscenza delle misure intraprese. Il livello di informazione appare direttamente correlato all'età e al livello di istruzione.

**Il livello generale di conoscenza delle nuove norme****Lei conosce le novità introdotte con le liberalizzazioni?**

Dati disaggregati relativi a chi ha risposto "Si"



I dati sono riportati a 100 in assenza di risposte

Tra i provvedimenti del primo Pacchetto, quelli che hanno determinato un maggior impatto sulla percezione dei cittadini e che vengono ricordati spontaneamente sono, in particolare, quelli relativi ai taxi (48% del campione), ai farmaci (27%) alle libere professioni e ai conti correnti bancari (11%). Tra le misure del secondo Pacchetto, il maggior numero di risposte si è concentrato sui cellulari (29%), sui carburanti (19%), sulle assicurazioni (13%).

**Il ricordo spontaneo delle misure adottate**

\*La voce altro è relativa ad argomenti percepiti come collegati a quelli oggetto di provvedimento di liberalizzazione o previsti da altri provvedimenti o inizialmente previsti nei provvedimenti emanati dal Governo che non hanno trovato conferma (TAV, scuola, antitrust, guide turistiche, bancario, PRA, energia, edicole giornali, orari apertura negozi)


Il 60% del campione intervistato ritiene che le nuove norme porteranno vantaggi, con la maggioranza dei cittadini (52%) che è in grado di fornire indicazioni precise sulla tipologia di vantaggio di



indagine


cui potrà usufruire. A questi si aggiunge una piccola percentuale (4%) di coloro che si dichiarano fiduciosi sull'esito positivo delle misure ma attendono di vedere gli sviluppi concreti. Solo il 21% ritiene che non vi sarà alcun vantaggio mentre il 15% non fornisce alcuna risposta.

### Quali saranno i vantaggi dei nuovi provvedimenti?



Tra i principali effetti positivi connessi ai due Pacchetti emergono: una maggiore concorrenza e libertà di scelta nonché la possibilità di risparmiare (20% delle risposte) e la riduzione dei costi di alcuni servizi (10%).

### I vantaggi previsti




### La valutazione dell'efficacia

L'Indagine ha contemplato una serie di domande volte a verificare il grado di efficacia delle varie misure di liberalizzazione: l'abolizione dei costi aggiuntivi di ricarica per le schede prepagate risulta l'intervento che ottiene le valutazioni migliori (con il 43% delle risposte); seguono le misure relative alle assicurazioni per la RC




auto (29%); ai conti correnti bancari (22%); ai mutui (20%). I giudizi sulle singole misure appaiono strettamente correlati con l'esperienza concreta dei rispondenti e, ovviamente, con l'ampiezza della platea cui esse sono indirizzate.

### Le liberalizzazioni più efficaci



Alla domanda su quali delle misure avessero determinato un impatto ancora non pieno (giudizio di inefficacia), gli intervistati hanno individuato nei taxi (21%) e della vendita di carburanti (13%) i settori con maggiori aspetti di criticità.

### Le liberalizzazioni meno efficaci






indagine

I giudizi espressi nei confronti delle liberalizzazioni adottate dal Governo sono molto favorevoli per il 70% della popolazione intervistata. Il 69% vorrebbe, inoltre, estendere queste misure ad altri settori economici.

### Il giudizio sulle liberalizzazioni adottate dal Governo



I settori che dovrebbero essere maggiormente investiti da ulteriori misure di liberalizzazione sono le aziende municipalizzate per i servizi, le categorie professionali, i trasporti e le telecomunicazioni. Analizzando le priorità delle risposte fornite in relazione al censo, i benestanti concentrano le loro aspettative in via principale sull'abolizione degli albi professionali (11%) e dei trasporti (8%); mentre le famiglie disagiate indicano una prevalenza per le aziende municipalizzate dei servizi (14%), seguite dal settore delle telecomunicazioni (10%) e dalla pubblica amministrazione (7%).

### I settori cui estendere le liberalizzazioni per le famiglie




Come accennato, il 90% degli intervistati ha segnalato di avere già usufruito di qualche agevolazione a seguito dell'entrata in vigore delle norme; in particolare:

- ▶ il 76% non deve più sostenere i costi fissi o aggiuntivi di ricarica per la scheda del proprio cellulare;




- ▶ il 24% ha acquistato farmaci a un prezzo inferiore;
- ▶ il 20% si è avvalso del diritto di recesso dal contratto stipulato con un operatore di telefonia, di reti TV o reti Internet;
- ▶ 14% ha dichiarato di avere trasferito o chiuso il proprio conto corrente senza sostenere costi aggiuntivi;
- ▶ l'11% non ha sostenuto spese notarili per il passaggio di proprietà dell'autovettura.

### Da quando sono entrate in vigore le nuove norme di quali agevolazioni ha potuto usufruire?



### Grazie alle liberalizzazioni, attorno a quale cifra si attesterà l'effettivo risparmio annuale per le famiglie italiane?

**Il 74%** % del campione è in grado di quantificare il risparmio effettivo previsto





A seguito delle liberalizzazioni, il 74% del campione è in grado di quantificare il risparmio effettivo previsto. In particolare, il 18% del campione dichiara di aver risparmiato fino a 100 euro, il 14% fra 100 e 200 euro l'anno, il 10% fra 200 e 300 euro.

**Utilità sociale  
(per il Paese)  
e vantaggi  
economici  
(per il  
consumatore)  
del primo e del  
secondo pacchetto  
liberalizzazioni**

I giudizi relativi ai singoli provvedimenti - sia del primo che del secondo Pacchetto - sono molto positivi: un'elevata quota percentuale ritiene che i vari provvedimenti siano utili e vantaggiosi. In particolare, riguardo al primo Pacchetto di misure, quote superiori al 90% considerano sia utili che vantaggiose le misure relative ai passaggi di proprietà e alla chiusura dei conti correnti. Valori analoghi si riscontrano per le altre misure, con l'eccezione già segnalata della concessione delle licenze ai taxi per le quali la percentuale di coloro che giudicano utile e vantaggiosa tale misura scende, rispettivamente al 53% e al 42%. Occorre tuttavia segnalare che tali percentuali si riposizionano su valori più elevati (79% di utilità e 70% di vantaggio) quando si chiede di giudicare l'introduzione di tariffe fisse per determinati percorsi.

### Il primo pacchetto: utilità e vantaggio a confronto

Provvedimento	Utilità		Vantaggio
	Utilità	Vantaggio	
Chiusura conti correnti senza spese	96	91	
Passaggi di proprietà dei beni mobili senza spese notarili	94	87	
Avvisi sulle variazioni contrattuali dei conti correnti	87	82	
Tariffe fisse taxi	79	70	
Vendite promozionali libere	77	72	
Possibilità di concordare le parcelle dei professionisti	73	65	
Potenziamento licenze taxi	53	42	

Anche relativamente al secondo Pacchetto emergono risposte favorevoli con punte di eccellenza riguardo all'eliminazione delle spese notarili sui passaggi di proprietà dei beni mobili, ai costi di trasferimento sui mutui, all'eliminazione dei costi di ricarica sui cellulari, alla trasparenza delle tariffe aeree. Quote percentuali più basse, ma sempre di un buon livello assoluto, emergono dalle risposte sulla possibilità di avviare un'attività di impresa presentando una semplice dichiarazione: il 72% del campione intervistato considera utile questa misura, mentre il 55% ritiene vantaggioso questo provvedimento.



### Il secondo pacchetto: utilità e vantaggio a confronto

Provvedimento	Utilità		Vantaggio
	Utilità	Vantaggio	
Obbligo maggiore chiarezza su scadenza dei prodotti alimentari	95	92	
Eliminazione delle spese notarili per estinzione mutui	94	87	
Obbligo di indicare il prezzo effettivo delle tariffe aeree	94	96	
Mantenimento classe di merito	93	88	
Possibilità recesso contratti telefonia senza spese	93	86	
Eliminazione/ riduzione penale su estinzione anticipata mutui	92	78	
Trasferimento mutui senza costi	92	79	
Divieto variazione classe di merito per la RC auto	92	85	
Abolizione costi ricarica cellulari	90	85	
Possibilità di recesso annuale per le polizze assicurative	88	82	
Abolizione scadenze traffico telefonico	87	78	
Risarcimento diretto	83	73	
Tabelloni con prezzi carburanti	81	77	
Riforma GPL per abitazioni sul libero mercato	79	65	
Snellimento iter burocratico per l'accesso ad alcune professioni	78	56	
Abrogazione durata decennale polizze	78	68	
Avvio di impresa con semplice dichiarazione	72	55	
Vendita carburanti nei supermercati	70	68	
Nascita dell'agente plurimandatario per le assicurazioni	66	58	



## PROVVEDIMENTI PER IL CITTADINO-CONSUMATORE ALL'ESAME DEL PARLAMENTO: LO STATO DELL'ARTE

### ► DDL Energia [atto senato 691]:

il disegno di legge (presentato dal ministro per lo Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani e dal ministro per le Politiche europee, Emma Bonino) è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 giugno scorso. Presentato al Senato il 28 giugno 2006. Assegnato alla commissione Industria del Senato il 13 luglio 2006. L'esame da parte della commissione è iniziato il 27 settembre 2006. Il relatore è Antonello Cabras (Ulivo). Il ddl è stato esaminato dalla commissione ed è sbarcato in aula, dove non è ancora iniziata la discussione generale.

### ► Class action [atto camera 1495]:

il disegno di legge (presentato dal ministro dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani) è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 30 giugno scorso. Presentato alla Camera il 27 luglio 2006. Assegnato alla commissione Giustizia della Camera il 2 agosto 2006. L'esame in commissione è iniziato il 9 novembre. Il relatore è Alessandro Maran (Ulivo). L'esame non è ancora entrato nel vivo, in ragione delle numerose audizioni ancora in corso.

### ► DDL Riordino servizi pubblici locali [atto senato 772]:

il disegno di legge (presentato dal presidente del Consiglio Prodi, dal ministro per gli Affari regionali Lanzillotta e dal ministro dello Sviluppo economico Bersani) è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 30 giugno scorso. Presentato al Senato il 7 luglio 2006. Assegnato alla commissione Affari costituzionali il 20 luglio 2006. L'esame è iniziato il 28 settembre 2006. Il relatore è Giannicola Sinisi (Ulivo). È stato completato l'esame in commissione e ora il ddl è passato all'aula in attesa che venga stabilito il giorno di inizio esame.

### ► DDL riforma professioni [atto Camera 2160]:

il disegno di legge che delega il governo in materia di professioni intellettuali (presentato dal ministro della Giustizia Clemente Mastella e dal ministro dello Sviluppo economico Pier Luigi Bersani) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il primo dicembre 2006. Presentato alla Camera il 24 gennaio 2007. Assegnato alle commissioni riunite Giustizia e Attività produttive il 7 febbraio 2007. Il relatore della commissione Giustizia è Pierluigi Mantini. Il relatore della commissione Attività produttive è Giuseppe Chicchi. Ha preso il via un'indagine conoscitiva l'8 marzo scorso e dal 22 marzo è iniziato un ciclo di audizioni. L'esame è in corso in commissione.

provvedimenti

### ► DDL riforma del settore televisivo [atto Camera 1825]:

il disegno di legge (presentato dal ministro delle Comunicazioni, Paolo Gentiloni) è stato approvato dal consiglio dei ministri il 12 ottobre scorso. Presentato alla Camera dei deputati il 16 ottobre 2006. Assegnato il 24 ottobre alle commissioni riunite Cultura e Trasporti di Montecitorio. Il relatore della commissione Cultura è Pietro Folena. Il relatore della commissione Trasporti è Michele Pompeo Meta (Ulivo). Si sono svolte numerose audizioni a partire dal 24 gennaio. Attualmente il ddl è in corso d'esame in commissione, dove è iniziata la votazione degli emendamenti.

### ► DDL di riordino delle Autorità [atto Senato 1366]:

il disegno di legge che riforma le Autorità indipendenti per la regolazione dei mercati è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 2 febbraio scorso, su proposta del presidente del Consiglio, Romano Prodi. È stato presentato al Senato il 5 marzo e assegnato alla commissione Affari costituzionali il 15 marzo. Relatore Massimo Villone. Si sono svolte numerose audizioni a partire dal 10 maggio.

### ► DDL cittadino-consumatore - [Atto Senato 1644]:

il disegno di legge sulle liberalizzazioni (terzo pacchetto "cittadino-consumatore") presentato il 16 febbraio 2007 dal ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani e dal vicepresidente del Consiglio dei ministri Francesco Rutelli, "Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale", è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 25 gennaio 2007. Presentato alla Camera il 7 Marzo 2007 e approvato il 13 giugno. Ora il ddl è passato al Senato ed è stato assegnato alla commissione Industria.



# Legge 248/2006: **secondo rapporto, a un anno, sullo stato di attuazione**

I rapporti sullo stato di attuazione delle leggi di liberalizzazione prendono in esame i provvedimenti attuativi emanati in applicazione delle norme di legge, nonché un aggiornamento della documentazione sugli effetti delle nuove misure.

Il primo rapporto sulla legge 248/2006 è stato pubblicato quasi integralmente sul precedente numero di *Quaderno informativo - Mercato e Consumatori*.

Il nuovo rapporto, diffuso il 18 luglio 2007, contiene significativi aggiornamenti. Le pagine che seguono contengono un indice del documento, mentre i testi integrali sono pubblicati sul sito del Ministero, alle pagine <http://cittadinoconsumatore.sviluppoeconomico.gov.it>.



## LEGGE 248/2006: SECONDO RAPPORTO

# Nuovi interventi normativi e azioni dell'Antitrust

**Articolo 2 - Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali**

- Aggiornamento del prospetto informativo degli ordini professionali che hanno provveduto alla modifica dei propri codici deontologici. Il testo dei Codici modificati e trasmessi dai rispettivi Ordini sono disponibili presso l'ufficio B2 della Dgamtc.

**Articolo 3 - Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale**

- Report sull'adeguamento delle norme regionali. Nel primo Rapporto sullo stato di attuazione della Legge 248/2006 era stata già pubblicata sull'argomento la Circolare esplicativa n. 3603/C, del 28.09.2006, della Direzione Generale Commercio Assicurazioni e Servizi. Il documento è disponibile alla pagina: <http://cittadinoconsumatore.sviluppoeconomico.gov.it/>
- Segnalazioni Antitrust relative a:
  - Normativa sul commercio Regione Liguria (08.03.2007);
  - Somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Verona;
  - Attività di ottico nel Comune di Porto Empedocle (07.06.2007).
- Andamento vendite nel commercio al dettaglio.
- Andamento prezzi.
- Statistiche sul numero di imprese commerciali.

**Articolo 4 - Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane**

- Schema di provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero della salute.
- Dati aggiornati sull'apertura di nuove imprese di panificazione.
- Andamento dei prezzi al consumo del pane e sui prezzi della materia prima.

**Articolo 5 - Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci**

- Dati all'11.07.2007 sugli esercizi commerciali che hanno avviato la vendita di medicinali da banco.
- Andamento dei prezzi al consumo.

**Articolo 6 - Interventi per il potenziamento del servizio di taxi**

- Deliberazione adottata in data 18.01.2007 della Giunta Comunale di Genova.
- Deliberazione adottata in data 17.01.2007 dalla Giunta Comunale di Siena.
- Deliberazione adottata in data 23.01.2007 dalla Giunta comunale di Torino.
- Comune di Bologna - Verbale dell'incontro del 28.03.2007 con le rappresentanze dei tassisti.

**Articolo 7 - Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati**

- Andamento dei prezzi.

**Articolo 9 - Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari**

- Nota sullo stato di attuazione del Progetto di rilevamento dei prezzi nella filiera ortofrutticola, curato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la collaborazione del Consorzio Infomercati.
- Andamento dei prezzi.

**Articolo 10 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali**

- Circolare ministeriale del 21 febbraio 2007 contenente chiarimenti sull'applicazione dell'art. 10.
- Provvedimento n. 17011 del 10.07.2007 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- Andamento prezzi.

**Articolo 14 - Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato**

I testi di tutti i documenti normativi nonché dei procedimenti avviati sono disponibili sul sito dell'Autorità antitrust: <http://www.agcm.it/>, oltre che all'indirizzo: <http://cittadinoconsumatore.sviluppoeconomico.gov.it/>

**Misure cautelari (art. 14 bis della legge 287/90)**

- Delibera dell'Autorità del 14 dicembre 2006.
- Comunicazione relativa all'applicazione dell'art. 14 bis della legge 287/90.
- Procedimenti avviati
  - ABI/Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
- Distribuzione di farmaci senza l'obbligo di ricetta alle parafarmacie.

**Impegni (art. 14 ter della legge 287/90)**

- Delibera dell'Autorità del 12 ottobre 2006.
- Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'art. 14 ter della legge 287/90.
- Formulario per la presentazione degli impegni.

**Procedimenti avviati - Tele2/Tim-Vodafone-Wind**

- Accordi interbancari "ABI-CO.GE.BAN.".
- Gestione e utilizzo della capacità di rigassificazione.
- Autostrade/Carta prepagata Viacard.

**Programmi di clemenza (art. 15 comma 2 bis della legge 287/90)**

- ▶ Avviso di consultazione pubblica - adozione di un programma di clemenza.
- ▶ Delibera dell'Autorità del 15 febbraio 2007.
- ▶ Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 15 della L. 10.10.90 n. 287.

## Legge 40/2007

# rapporto sui primi sei mesi di attuazione

Questo rapporto, aggiornato al 10 luglio 2007 e realizzato a cura della Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori, accanto agli articoli della legge riporta i testi degli adempimenti di carattere esecutivo svolti da soggetti pubblici e privati. Per ragioni di spazio è stato necessario sintetizzare o richiamare soltanto il titolo di alcuni documenti. Il loro testo integrale è reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo <http://cittadinoconsumatore.sviluppoeconomico.gov.it/1%20rap%2040.htm>



## ARTICOLI 1 E 1 BIS

# Telecomunicazioni: più trasparenza e libertà

**Articolo 1:  
Ricarica nei servizi  
di telefonia mobile,  
trasparenza e libertà  
di recesso dai contratti  
con operatori telefonici,  
televisivi  
e di servizi internet**

- 1.** Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. È altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2.** L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
- 2-bis.** L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalità per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato.
- 3.** I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
- 4.** L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione

articoli 1 e 1 bis



delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

**Art. 1-bis.**

- 1.** All'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori".

**Articolo 1-bis:  
Misure per il mercato  
delle  
telecomunicazioni****Le principali iniziative della  
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

La legge n. 40/2007 ha attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compiti di vigilanza non solo a fini sanzionatori, ma anche a tutela dell'utenza attraverso la promozione della concorrenza e trasparenza. Sei sono state le delibere approvate in seguito all'entrata in vigore della legge.

Il 23 febbraio 2007 l'Autorità, su proposta della Direzione Tutela dei Consumatori, ha adottato la delibera n. 96/07/CONS. Questa prevede misure per rafforzare la trasparenza delle offerte tariffarie della telefonia sia fissa che mobile. Gli operatori telefonici devono specificare: per i servizi mobili il prezzo complessivo delle chiamate di durata di uno e due minuti, per i servizi fissi le chiamate di uno e tre minuti, per le offerte flat il corrispondente numero di chiamate di due e tre minuti verso le reti fisse e mobili.

La delibera n. 126/07/CONS mira, invece, a facilitare le scelte del consumatore tra le offerte presenti sul mercato. Tra gli interventi ci sono: la conoscibilità continua da parte dell'utente del proprio piano tariffario e la confrontabilità tra le offerte, sia dello stesso operatore, sia tra operatori diversi realizzata da soggetti indipendenti.

La Commissione Servizi e Prodotti dell'Autorità ha poi approvato uno schema di direttiva (delibera n. 88/07/CSP) per la qualità dei servizi offerti dai call center. La direttiva disciplina principi e regole per garantire un livello adeguato di qualità nei "servizi di contatto" garantendo standard minimi e l'accessibilità agli utenti sordi.

**Delibere  
e procedimenti  
in fase  
di consultazione**



È in fase di consultazione pubblica il documento per l'attuazione dell'articolo 1 comma 2 bis della legge n. 40/2007, benché nel testo del disegno di legge n. 1644 sia stata prevista l'abrogazione di tale norma. Con la delibera 43/07/CIR l'Autorità ha individuato due possibilità per conoscere gratuitamente l'operatore che gestisce il numero chiamato e capire così la tariffa applicata. La prima prevede l'anteposizione al numero da chiamare di un codice; mentre l'altra la possibilità di far arrivare un messaggio gratuito, prima della chiamata, che indichi l'operatore.

Da segnalare anche l'approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti (delibera n. 173/07/CONS) e le modifiche e integrazioni alla delibera n. 4/07/CONS sulle modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso (delibera n. 274/07/CONS).

L'Autorità, infine, ha avviato un programma di vigilanza e monitoraggio sui temi del diritto al recesso, l'abolizione dei costi di ricarica, il rimborso del credito residuo e il suo trasferimento in caso di portabilità. A tal fine è stata creata una Unità interdirezionale di vigilanza dedicata alle "norme Bersani".

#### Adozione di linee guida esplicative

L'intervento considerato di maggior rilievo realizzato dalla Direzione Tutela dei Consumatori è stata l'adozione delle "Linee guida esplicative" relative proprio all'attività di vigilanza. Il documento si occupa di tutti gli operatori di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche e nei confronti di questi disciplina il riconoscimento e trasferimento del credito residuo, l'onere a loro carico di dettagliare le spese e di prevedere tutte le facoltà concesse in tema di recesso sui nuovi contratti.

#### Attività sanzionatorie e preistruttorie

Tra le attività sanzionatorie da segnalare la contestazione scattata contro Wind per le modalità di rialzo dei propri piani tariffari. Per quanto riguarda, invece, le attività preistruttorie, l'Autorità è impegnata per verificare il rispetto delle norme e all'occorrenza contestarne la violazione a operatori come Vodafone, Fastweb, Fiscali, H3g, Sky, Telecom Italia, Tim e Mediaset Premium.

articoli 1 e 2



## ARTICOLO 2

# Informazioni di confronto sui prezzi dei carburanti

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale di interesse nazionale e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonché gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali extraurbane principali, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi.
2. Il gestore della rete stradale di interesse nazionale e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

#### Schema di delibera DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

#### Il Cipe

VISTO l'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni con Legge 2 aprile 2007, n. 40, che

**Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale**

articolo 2



affida al Ministero dei Trasporti il compito di sottoporre al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, nell'ambito delle rete autostradale e delle strade extraurbane principali statali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per facilitare la diffusione di informazioni sui prezzi di vendita dei carburanti;

**VISTO** L'art. 2, comma 2, del medesimo Decreto Legge, che impone al gestore della rete stradale di interesse nazionale ed autostradale di informare in tempo reale l'utenza circa le condizioni di grave limitazione di traffico che la stessa potrebbe subire accedendo alla rete di competenza;

**CONSIDERATO** che occorre favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore dei carburanti, e garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato;

**RITENUTO** di disciplinare, in una prima fase, l'uso dei dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti per informare gli utenti delle condizioni di traffico in atto, e l'installazione degli strumenti di informazione di pubblica utilità per informare gli utenti dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione presenti, rinviando ad un successiva delibera la disciplina delle Convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per facilitare le predette informazioni;

**SU PROPOSTA** del Ministro dei Trasporti;  
**DELIBERA**

- 1.** Il gestore della rete stradale di interesse nazionale ed autostradale deve informare in tempo reale gli utenti delle condizioni di traffico in atto sulla rete di competenza, utilizzando i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti in accesso alla rete e in itinere, per avvertire tempestivamente i medesimi utenti delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli stessi potrebbero subire accedendo o percorrendo la rete di competenza.
- 2.** Il gestore delle autostrade e delle strade extraurbane principali statali deve installare strumenti di informazione di pubblica utilità, utilizzando modalità telematiche di trasmissione dati, per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione presenti lungo le tratte delle medesime strade ed autostrade.
- 3.** Spetta al gestore di ciascun impianto di distribuzione dei carburanti, presente lungo le tratte delle strade ed autostrade di cui al comma 2, l'obbligo di comunicare, in tempo reale, al sistema infor-

mativo istituito dal gestore delle autostrade e delle strade extraurbane principali statali, i prezzi praticati, ai fini esclusivi di assicurare l'informazione di cui al comma 2.

- 4.** Gli strumenti di informazione di pubblica utilità devono fornire almeno le seguenti informazioni:
  - a)** il prezzo con servizio della benzina senza piombo e del gasolio per autotrazione;
  - b)** la distanza dal relativo impianto di rifornimento;
  - c)** il logo della società di distribuzione, la cui apposizione, per le finalità di cui al presente provvedimento, è consentita in deroga al disposto di cui all'art. 23 c. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
- 5.** Attraverso gli strumenti di informazione di pubblica utilità dovranno essere fornite le informazioni di cui al comma 4 relative al massimo a tre stazioni di servizio consecutive.
- 6.** Con apposito provvedimento del Ministro dei Trasporti sono definite le modalità di installazione e la configurazione dei singoli dispositivi di pubblica utilità, al fine di assicurare la loro uniformità sul territorio nazionale.





## ARTICOLO 3

# Indicazioni chiare sul prezzo dei voli aerei

**Trasparenza  
delle tariffe aeree**

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicità ingannevole.

articolo 3



## ARTICOLO 4

# Diventa più leggibile la data di scadenza sui prodotti

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore".
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I prodotti confezionati in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte.

**Data di scadenza  
dei prodotti  
alimentari****Nota informativa dell'Ufficio Qualità prodotti e servizi  
UN RICHIAMO ALLA CHIAREZZA DELL'INFORMAZIONE**

- La legge 40 ha stabilito che l'indicazione del termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare o della sua data di scadenza deve figurare in modo visibile, per facilitarne l'individuazione.
- Le imprese produttrici hanno tempo fino al 31 luglio 2007 per adeguarsi al nuovo regime. È consentita, comunque, l'immissione in commercio dei prodotti confezionati anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento fino allo smaltimento delle scorte.
- L'esigenza di emanare una disposizione per rendere più agevole la lettura della data di scadenza deriva dalla constatazione di uno scadimento della chiarezza dell'informazione. Non sempre, infatti, sono state rispettate le norme sulla trasparenza delle indicazioni sulle confezioni, causando un'estenuante ricerca per rintracciarle.
- A tale proposito, un gruppo di ricerca di Design della comunicazione del dipartimento Indaco del Politecnico di Milano ha condotto un'indagine sulla leggibilità della data di scadenza esaminando le etichette di circa 350 prodotti alimentari in un ipermercato e compilando 284 schede di rilevazione corredate da documentazione fotografica. Gli esiti di questa indagine, pubblicati nel volume "Durabilità e scadenza nella comunicazione di prodotto" a cura di Valeria Bucchetti ed Erik Ciravegna, editore Dativo, hanno fornito un qua-

Questo documento  
è stato redatto a cura  
dell'Ufficio D5  
"Qualità prodotti e servizi"  
della Direzione generale  
Armonizzazione del mercato  
e tutela dei consumatori

articolo 4



dro della situazione dalla quale emerge che solo un quarto dei casi analizzati sarebbe considerato soddisfacente.

- ▶ Pertanto, per tutelare il consumatore e accrescerne la consapevolezza al momento dell'acquisto, la legge ha voluto rendere più chiara l'informazione sulla data di scadenza, al fine di impedire l'esposizione di diciture non agevoli e non facilmente rintracciabili, o perché le indicazioni sono poste in parti non visibili della confezione, o perché sono espresse con caratteri ridotti oppure ancora con un contrasto luminoso e visivo inadeguato. Dal volume sopra indicato sono stati tratti alcuni esempi fotografici di prodotti che presentano un'indicazione di data di scadenza scarsamente leggibile e chiara.

#### Esempi fotografici di etichette di prodotti alimentari riportanti date di scadenze con problemi di leggibilità

(foto tratte dal volume "Durabilità e scadenza nella comunicazione di prodotto"

a cura di Valeria Bucchetti ed Erik Ciravegna - edizioni Dativo)



**Foto n. 1** corrispondente a una bevanda: presenta scritta sbavata e deformata che, posta sulla zigrinatura del tappo, rende difficoltosa la leggibilità. Inoltre sono presenti altre informazioni (lotto e sigla stabilimento) che creano confusione.

**Foto n. 2** corrispondente a una bevanda: presenta scritta molto deformata e scolorita a tratti che, posta su un lembo che racchiude una confezione multipla, potrebbe essere eliminata dopo l'apertura.



**Foto n. 3** corrispondente a una confezione di acqua minerale: presenta scritta non collocata in un campo predefinito. Inoltre la trama di punti di cui è costituita

può essere un ostacolo alla leggibilità, soprattutto in presenza di scarso contrasto (colore testo bianco su sfondo celeste).

**Foto n. 4** corrispondente a una confezione di formaggi freschi: presenta scritta non collocata in un campo predefinito. Inoltre l'interferenza con uno sfondo non uniforme crea maggiori difficoltà alla visibilità.



**Foto n. 5** corrispondente a una bevanda: presenta scritta sbavata e deformata. Inoltre la trama di punti di cui è costituita la scritta può essere un ostacolo alla leggibilità soprattutto quando i punti sono troppo piccoli o distanziati tra loro rispetto alla dimensione di caratteri.

**Foto n. 6** corrispondente a una bevanda: trattandosi di confezione multipla il sovrainballaggio impedisce la lettura della data sulle singole confezioni di cui è composta. Inoltre, lo scarso contrasto (sovra-stampa su colore fondo giallo/trasparente), unitamente alla compresenza di altre informazioni, rende difficoltosa la lettura.



**Foto n. 7** corrispondente a una crema di yogurt. Presenta scritta deformata e non integra, con insufficiente contrasto. Inoltre la data è collocata al di fuori del campo predefinito.




**Foto n. 8** corrispondente a una scatola di latta di conserva: presenta scarso contrasto. La superficie metallica potrebbe creare problemi di leggibilità a causa dei riflessi. Inoltre la superficie appare bombata in alcuni punti e può deformare la scritta.



**Foto n. 9** ) corrispondente a un sostituto del pane: presenta scritta scolorita e deformata con dimensioni del testo scarse, su uno sfondo non uniforme e superficie trasparente.



**Foto n. 10** corrispondente a un sostitutivo del pane: presenta dimensioni del testo scarse e un insufficiente contrasto, dovuto anche alla punzonatura su cartone.



**Foto n. 11** corrispondente a una confezione di uova fresche: presenta scritta sbavata, scolorita e deformata. Inoltre la collocazione della data su un elemento aggiuntivo (fascetta a strappo) può comportare una sua eliminazione per errore, all'apertura della confezione.

**Foto n. 12** corrispondente a una confezione di burro in scatola di metallo: presenta scarso contrasto in quanto la scritta effettuata mediante punzonatura su superficie metallica si presta a inconvenienti di leggibilità a causa dei riflessi.



## ARTICOLO 5

# Assicurazioni più concorrenza in arrivo

**1.** I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facoltà di adeguare i contratti già stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008.

**Misure  
per la concorrenza  
e per la tutela  
del consumatore  
nei servizi assicurativi**

**1-bis.** All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni".

**2.** All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

**4-bis.** L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

**4-ter.** Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.

**4-quater.** È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

5  
articolo

- 3.** All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- 3-bis.** Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'Isvap, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale”.
- 4.** Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
- “In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni”.
- 5.** Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centotanta giorni.

### Progetto informatico per la ricerca on-line della **POLIZZA RC-AUTO PIÙ CONVENIENTE**

Il progetto è a cura del  
Ministero dello Sviluppo  
Economico e dell'Isvap,  
Istituto per la Vigilanza sulle  
Assicurazioni Private e di  
Interesse Collettivo

La legge 40/2007 (articolo 5) prevede la realizzazione di un sistema informativo, che consenta di comparare le tariffe Rc-auto proposte dalle diverse compagnie di assicurazione. Il ministero dello Sviluppo economico e l'Isvap hanno così stipulato una Convenzione per la realizzazione di un software, reso disponibile sui rispettivi siti, che consenta di poter fare dei preventivi, confrontabili tra loro. Questo strumento dovrebbe permettere una maggiore mobilità dei consumatori e, conseguentemente, un impulso alla concorrenza tariffaria.

Sarà sufficiente inserire i dati del proprio profilo di assicurato per ottenere l'elenco dei preventivi, ordinati per prezzo. La misura stessa del premio sarà stabilita in funzione delle caratteristiche dell'assicurato e del veicolo. Sarà così più facile confrontare i preventivi delle compagnie e scegliere in la polizza più conveniente. Per garantire l'efficienza del sistema è, inoltre, previsto un servizio di aggiornamento periodico dei parametri utilizzati dalle imprese per l'elaborazione dei preventivi.



### Tabelle Isvap sulle **VARIAZIONI TARIFFARIE RC AUTO**

Le tabelle realizzate dall'Isvap sulle variazioni nel settore Rc-auto mostrano una crescita costante delle tariffe negli ultimi anni. In particolare, considerando i valori medi delle 21 province capoluogo di regione, tutti i quattro profili assicurativi presi in esame hanno registrato nell'ultimo anno crescite che vanno dal 2,7 al 6,1%. Una situazione ancora peggiore risulta se consideriamo la differenza negli ultimi due anni, con variazioni che vanno dal 7 al 13,5%.



## ARTICOLO 7

# Mutui: aboliti i costi per l'estinzione anticipata

## Estinzione anticipata dei mutui immobiliari; divieto di clausole penali

1. È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. (Soppresso).
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità è stabilita entro trenta giorni dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.

7  
articolo

## Protocollo d'intesa ABI-Associazioni consumatori (2/5/07) SUI MUTUI STIPULATI PRIMA DEL 2 FEBBRAIO 2007

Estinzione anticipata dei mutui immobiliari ex art. 7, comma 5, del decreto legge, 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, pubblicata sul supplemento ordinario (n. 91/I) alla gazzetta ufficiale, 2 aprile 2007, n. 77

Il 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'art. 137 del Codice del consumo, di cui al D. lgs. n. 206/2005 (di seguito Associazioni dei consumatori), a conclusione di una serie di incontri svoltisi nel 2007 presso la sede dell'ABI (rispettivamente il: 13 marzo; 2, 5, 10, 13, 17, 27 aprile e 2 maggio), hanno raggiunto il presente Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. L'ABI e le Associazioni dei consumatori concordano che le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell'art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate e si applicano in via transitoria - e quindi solo per parte del periodo di ammortamento dei contratti di mutuo interessati - nel modo seguente:

### a) per i contratti di mutuo a tasso variabile

- ▶ 0,50 punti percentuali;
- ▶ 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
- ▶ 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.

### b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001

- ▶ 0,50 punti percentuali;
- ▶ 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
- ▶ 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.

### c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000

- ▶ 1,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo;
- ▶ 1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo;
- ▶ 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo;



- ▶ **0,00** punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.

**d) per i contratti di mutuo a tasso misto**

**d.1)** stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b);

**d.2)** stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile;

**d.3)** stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto e) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello **1,90%** o dello **1,50%** ai sensi del punto e) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo.

**Clausola di salvaguardia.** Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue:

- i)** nei mutui di cui alle lettere a) e b), **0,20** punti percentuali;
- ii)** nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera e) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - **0,25** punti percentuali;
- iii)** nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera e) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - **0,15** punti percentuali.

Resta inteso che il beneficio derivante dall'applicazione delle misure massime delle penali non può essere comunque inferiore a 0,20 punti percentuali per i mutui di cui alla lettera i), 0,25 per i mutui di cui alla lettera ii), 0,15 per i mutui di cui alla lettera iii).

Resta inoltre inteso che, ai fini di quanto precede, le misure massime dei contratti di mutuo a tasso misto sono quelle definite ai sensi della lettera d).

In ogni caso le riduzioni applicate possono operare fino al limite di 0,00 punti percentuali.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche apportate, in sede di conversione, al decreto legge 31 gennaio

2007, n. 7, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, che non ha disposto diversamente al riguardo.

Conformemente a tale principio, la misura massima della penale, come concordata nel presente Accordo, riguarda:

- ▶ i contratti di mutuo stipulati con banche, per l'acquisto della prima casa, antecedentemente al 2 febbraio 2007 - data di entrata in vigore del D.L. n. 7/2007 - ed in essere a tale data. Per acquisto di prima casa va inteso l'acquisto effettuato da persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza;
- ▶ i contratti di mutuo stipulati con banche o con altri soggetti mutuanti, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, antecedentemente al 3 aprile 2007 - data di entrata in vigore della legge, 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. n. 7/2007 - ed in essere a tale data.

Le predette misure massime delle penali si applicano a tutti i contratti di mutuo aventi le caratteristiche sopra indicate. Al fine di comprovare la ricorrenza delle condizioni che consentono la riduzione della penale nelle predette misure, il debitore fa pervenire alla banca o al soggetto mutuante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - contenente l'attestazione dei requisiti previsti, secondo lo schema allegato al presente Accordo. Per i contratti di mutuo di cui al presente Accordo, estinti entro il 31 maggio 2007, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere rilasciata dal cliente, anche successivamente alla data di estinzione, alla banca o al soggetto mutuante che provvederanno ai conseguenti conguagli.

Resta fermo - ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D. L. n. 7/2007, così come convertito dalla legge n. 40/2007 - che le banche e gli altri soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo sopra indicati, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti dal presente Accordo, e quindi adotteranno procedure atte a velocizzare lo svolgimento di tale rinegoziazione.

In relazione a quanto precede, l'ABI e le Associazioni dei consumatori si impegnano:

- ▶ a dare la più ampia diffusione al presente Accordo a mezzo stampa, pubblicazione sui rispettivi siti internet, diffusione di lettere circolari ai propri associati, predisposizione di documentazione da diffondere, a cura delle banche, presso i propri sportelli nonché dalle Associazioni dei consumatori firmatarie di tale Accordo. L'ABI e le predette Associazioni dei consumatori si impegnano a far conoscere reciprocamente le comunicazioni trasmesse in materia ai propri associati;
- ▶ a costituire un Comitato - che si riunirà trimestralmente presso la





sede dell'ABI - composto da rappresentanti designati rispettivamente dall'ABI e dalle Associazioni dei consumatori, con l'incarico di monitorare l'applicazione del presente Accordo e di risolvere le eventuali questioni interpretative che si dovessero presentare sul contenuto dello stesso, dandone la più ampia informativa. Tale Comitato - alla luce di quanto accaduto nel primo anno di applicazione delle previsioni contenute nel presente Accordo - potrà valutare lo stato complessivo di attuazione dell'Accordo stesso e, in relazione a ciò, se apportarvi eventuali modifiche applicative nei limiti di cui all'art. 7 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40; in considerazione della specificità della provincia di Bolzano, l'ABI si impegna a costituire in loco, presso la propria Commissione bancaria regionale, una sezione distaccata del predetto Comitato - che opererà nelle forme e con gli strumenti definiti concordemente con il Comitato stesso - al fine di favorire a livello provinciale modalità di applicazione del presente Accordo che tengano conto delle specificità del territorio.

Le banche e gli altri soggetti mutuanti provvedono ad informare i mutuatati delle previsioni contenute nel presente Accordo, fermo restando che le comunicazioni in materia non possono essere gravate da spese a carico dei mutuatari.

Roma, 2 maggio 2007

**ABI**

**ACU**

**ADICONSUM**

**ADOC**

**ADUSBEF**

**ASSOUTENTI**

**CTCU-Centro Tutela Consumatori Utenti**

**CITTADINANZATTIVA**

**CODACONS**

**CODICI (Centro per i Dritti del Cittadino)**

**CONFCONSUMATORI**

**FEDERCONSUMATORI**

**LA CASA DEL CONSUMATORE**

**LEGA CONSUMATORI**

**MOVIMENTO CONSUMATORI**

**MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO**

**UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI**

articolo 7

## ALLEGATO

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Resa ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente in .....  
Via/Piazza ..... n. ....  
Codice fiscale/P. IVA .....  
nella qualità di intestatario/cointestatario del contratto di mutuo  
n. ....  
stipulato con la Banca...../.....  
(altro soggetto mutuante).....

ai fini dell'applicazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo di cui sopra, definita nell'Accordo - siglato il 2 maggio 2007 - tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei consumatori, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 (in supplemento ordinario, n. 91/L, alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77);  
valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; consapevole delle pene stabilite dal menzionato D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni

### DICHIARA

- che il contratto di mutuo di cui in premessa è stato stipulato,
- ▶ per l'acquisto della prima casa, antecedentemente al 2 febbraio 2007 ed è in essere a tale data;
  - ▶ per l'acquisto di unità immobiliare adibita ad abitazione, antecedentemente al 3 aprile 2007 ed è in essere a tale data;
  - ▶ per la ristrutturazione di unità immobiliare adibita ad abitazione, antecedentemente al 3 aprile 2007 ed è in essere a tale data;
  - ▶ per l'acquisto di unità immobiliare adibita allo svolgimento della propria attività economica/professionale, antecedentemente al 3 aprile 2007 ed è in essere a tale data;
  - ▶ per la ristrutturazione di unità immobiliare adibita allo svolgimento della propria attività economica/professionale, antecedentemente al 3 aprile 2007 ed è in essere a tale data.
  - ▶ di consentire sin da ora, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dell'art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a che le competenti Amministrazioni confermino alla Banca/al soggetto mutuante, su richiesta che fosse da questa/questo presentata, la corrispondenza delle dichiarazioni testé rilasciate con le risultanze dei dati da esse custoditi.

Il dichiarante



## ARTICOLO 8


# Senza perdere i benefici fiscali più facile trasferire un mutuo

**Portabilità del mutuo;  
surrogazione**

- 1.** In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.
  - 2.** Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
  - 3.** È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.
  - 4.** La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.
- 4-bis.** Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.
- 4-ter.** All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
- 4-quater.** Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis,

8  
articolo

anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





## Lettera e Circolare Agenzia del Territorio **PORTABILITÀ DEL MUTUO E SURROGAZIONE**

**OGGETTO: Articolo 8 decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 - Surrogazione**

L'articolo 8 del D.L. 7/2007, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 40/2007, ha introdotto una nuova disciplina in materia di "portabilità" dei mutui e degli altri contratti ivi indicati, concessi da intermediari bancari e finanziari<sup>1</sup>, con riferimento alla ipotesi di surrogazione per volontà del debitore ai sensi dell'art. 1202 del c.c..

In sede di prima applicazione, sono stati segnalati da parte di alcuni Uffici dubbi interpretativi in relazione a due distinti profili: il primo, di matrice civilistica, concerne il reale significato sotteso alla locuzione "senza formalità", contenuta al comma 2, e riferita agli annotamenti di surrogazione; il secondo, di natura prettamente fiscale, riguarda, invece, l'individuazione del corretto trattamento tributario applicabile agli stessi annotamenti.

Per quanto attiene il primo aspetto, si evidenzia che il secondo periodo del comma 2 della citata norma prevede, come accennato, che l'annotamento di surrogazione, da eseguire in margine all'iscrizione dell'ipoteca ai sensi dell'articolo 2843 c.c., possa essere richiesto al conservatore, "...senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata."

Ai fini della corretta individuazione della ratio sottesa alla predetta locuzione, non può non tenersi conto che l'espressione "...senza formalità..." - comunque connessa alla espressa previsione della presentazione di una specifica richiesta di annotamento di surrogazione, corredata dall'allegazione del relativo titolo - lascia trasparire l'intento del Legislatore, nell'ottica generale di semplificazione e alleggerimento degli adempimenti posti a carico del consumatore-contribuente, di introdurre una nuova ipotesi di formalità eseguibile d'ufficio, analogamente a quanto avviene per l'iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente (cfr. art. 2834 c.c.), per la trascrizione del fondo patrimoniale costituito per testamento (cfr. art. 2647 c.c.) ovvero - nell'ambito delle formalità accessorie - per le annotazioni previste dall'articolo 113-ter disp. att. c.c..

In tal senso, quindi, si ritiene che la locuzione "senza formalità" sia stata utilizzata in senso "atecnico", posto che l'annotazione costituisce essa stessa - *stricto iure* - una formalità, eseguita dal conservatore sulla base della presentazione di una nota (*rectius*: domanda) e di un titolo idoneo. In considerazione del fatto che la disposizione in esame richiede espressamente l'allegazione della copia autentica del titolo, l'espressione "senza formalità" non può che riferirsi alla nota, che, pertanto, dovrà essere predisposta "d'ufficio" dal conservatore.

Per quanto riguarda invece l'allegazione (*rectius*: presentazione) del titolo, l'articolo 8 del d.l. 7/2007 non evidenzia contenuti innovativi rispetto alla disciplina del codice; in relazione ai requisiti formali del titolo devono, quindi, ritenersi applicabili le disposizioni contenute negli articoli 2835 e 2836 del codice civile.

88  
010010  
articolo



La formulazione dell'articolo 8 citato ricalca, sostanzialmente, quella dell'articolo 2821 c.c., il quale prevede che la concessione dell'ipoteca possa farsi per "...atto pubblico o scrittura privata..."; ove peraltro se il titolo per l'iscrizione - e per l'annotazione, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 2843 c.c. - risulti da una scrittura privata, la sottoscrizione deve essere autenticata o accertata giudizialmente, ai sensi del richiamato articolo 2835 c.c..

Sotto altro profilo, peraltro, si richiama l'attenzione degli uffici sull'esigenza di curare la tempestiva esecuzione delle formalità in esame, atteso il valore costitutivo che l'art. 2843 c.c., secondo comma, attribuisce all'annotazione del trasferimento dell'ipoteca, che in tal senso configura un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo. In relazione ai dubbi concernenti il trattamento fiscale, si osserva innanzitutto che il comma 4 dell'articolo 8 prevede che la surrogazione per volontà del debitore di cui al medesimo articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali eventualmente riconosciuti in sede di iscrizione dell'ipoteca a garanzia del credito surrogato.

Il comma 4-bis, prevede invece che per l'annotamento di surrogazione di cui al comma 2, non si applicano né l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. 601/73, né le imposte indicate nell'art. 15 dello stesso D.P.R. 601/73.

Ora, tenendo conto che nella elencazione dei tributi operata dall'art. 15 del D.P.R. 601/73 non sono ricomprese le tasse ipotecarie di cui all'art. 19 del D. Lgs. 347/90, si ritiene che le formalità di surrogazione in parola siano assoggettabili al seguente trattamento tributario:

a) esenzione dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo; b) pagamento della tassa ipotecaria di cui al punto 1.1. della tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Si precisa che la disposizione in esame, nella sua definitiva formulazione - con particolare riferimento al trattamento tributario applicabile previsto dal comma 4-bis, aggiunto dalla legge di conversione - è entrata in vigore in data 3 aprile 2007.

Si invitano le Direzioni Regionali a vigilare sulla puntuale e corretta applicazione, da parte degli Uffici, delle indicazioni contenute nella presente nota.

**Mario Picardi**

### Circolare n. 9 dell'Agenzia del Territorio del 21/6/2007 **PORTABILITÀ DEL MUTUO E SURROGAZIONE: PRIMI CHIARIMENTI**

**ENTE EMITTENTE:** Direzione dell'Agenzia

**OGGETTO:** Articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, "Portabilità del mutuo; surrogazione" - Primi chiarimenti

**DESTINATARI:** Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali



La circolare n. 9/2007 dell'Agenzia del territorio chiarisce alcuni dubbi relativi all'articolo 8 dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente disposizioni in materia di "portabilità" dei mutui, aperture di credito e altri contratti di finanziamento concessi da intermediari bancari e finanziari, in relazione alla surrogazione per volontà del debitore. Questa è una forma di successione nel diritto di credito che determina il subingresso di un terzo nei diritti del creditore verso un debitore, per effetto dell'adempimento di un'obbligazione.

Il primo comma dell'articolo 8 prevede che in caso di mutuo, apertura di credito o altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non precluda al debitore la facoltà di surrogazione.

L'espressione "senza formalità" lascia trasparire l'intento di semplificare gli adempimenti a carico del consumatore ed esprime la volontà di evitare al soggetto la compilazione di una nota che dovrà, invece, essere predisposta d'ufficio dal conservatore. Per quanto riguarda, invece, la presentazione del titolo, la norma non evidenzia contenuti innovativi. L'articolo 8 ricalca l'articolo 2821 del codice civile che prevede la concessione dell'ipoteca solo per atto pubblico o scrittura privata.

Per quanto attiene gli altri requisiti, previsti nell'atto di mutuo stipulato con il nuovo soggetto, deve essere indicata la destinazione della somma e nella quietanza rilasciata dall'originario creditore deve essere fatta espressa menzione della dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento.

Sotto altro profilo, si richiama l'attenzione degli uffici sull'esigenza di curare con la massima tempestività l'esecuzione delle formalità.

Le formalità di annotazione godono dell'esenzione dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo, ma sottostanno al pagamento della tassa ipotecaria.



## ARTICOLO 9

# Basta una comunicazione per far nascere un'impresa

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita Iva ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è indivi-

**Comunicazione unica per la nascita dell'impresa**

articolo 9



## articolo

duato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Nota dell'Ufficio legislativo del Ministero  
dello Sviluppo economico

**SULLO STATO DI ADOZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI****Ministero dello Sviluppo economico - Ufficio legislativo**

“Attuazione art. 9 della L. 40/2007 - Modello comunicazione unica per la nascita dell'impresa”

L'art. 9 del d.l. 7/2007 (convertito con modificazioni dalla l. 40/2007) introduce una rilevante semplificazione per l'avvio dell'attività d'impresa.

Tutte le comunicazioni precedentemente rese per l'iscrizione al registro delle imprese a fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva sono sostituite da una “comunicazione unica” che l'imprenditore fa al registro delle imprese presso le Camere di commercio, per via telematica o su supporto informativo. Dal momento della presentazione l'imprenditore può dare immediato avvio alla propria attività.

Il modello da utilizzare per questa “comunicazione unica” è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quelli per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e del lavoro.

Tale decreto, oltre all'approvazione del modello di comunicazione unica previsto dall'art. 9, comma 7, della legge 40/2007, prevede che le specifiche tecniche del formato elettronico per le domande al Registro delle imprese e al Rea siano pubblicate nel sito del Ministero dello sviluppo economico mentre le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione della comunicazione unica per la nascita d'impresa relativamente all'Agenzia delle entrate, all'Inps e all'Inail sono individuate dagli stessi enti e pubblicati sul loro sito.

Le specifiche tecniche ed i formati di cui sopra sono adottati sentito il Cnipa.

Con decreto, invece, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e del lavoro, sono individuate le regole tecniche per la presentazione dei modelli per via telematica.

I testi dei due decreti interministeriali sono stati concertati e definiti tra le Amministrazioni interessate l'11 luglio u.s. ed al momento è in corso la raccolta delle firme dei Ministri.





## ARTICOLO 10

# Mestieri più liberi i primi risultati

## Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
3. Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221. Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di cui al presente

articolo 10



comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.

4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.
5. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province". Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: "autorizzazione" è sostituita dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio attività" e le parole da: "e per la limitazione" a: "del territorio" sono soppresse. Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: "senza autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti" e le parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 15.000". I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.



**5-bis.** All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** al comma 4, le parole da: “Le persone fisiche” fino a: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare”;

**b)** al comma 5, primo periodo, le parole: “L'autorizzazione rilasciata a chi” sono sostituite dalle seguenti: “La dichiarazione può essere presentata da chi”;

**c)** al comma 6, le parole: “L'autorizzazione non può essere rilasciata ai” sono sostituite dalle seguenti: “La dichiarazione non può essere presentata dai” e le parole: “e a coloro” sono sostituite dalle seguenti: “e da coloro”;

**d)** al comma 13, primo periodo, le parole: “per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “per la dichiarazione di inizio attività”.

**5-ter.** All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: “gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali” sono sostituite dalle seguenti: “proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali”, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica” e il terzo periodo è soppresso. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**5-quater.** All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “o istruttore di guida” sono sostituite dalle seguenti: “e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale”. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**5-quinquies.** All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata” sono soppresse.

**5-sexies.** All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8, alinea, le parole: “L'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “L'attività dell'autoscuola”; al comma 9, alinea, le parole: “L'autorizzazione è revocata” sono sostituite dalle seguenti:

“L'esercizio dell'autoscuola è revocato”; dopo il comma 9 è inserito il seguente: “9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione”.

**5-septies.** All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:

“requisiti di idoneità” sono inserite le seguenti: “, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,” e dopo le parole: “idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori” sono inserite le seguenti: “, cui si accede dopo la citata formazione iniziale”. Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**5-octies.** All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo”.

**5-novies.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.

**5-decies.** Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione e informazione per l'utenza.

**6.** A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.





7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è inserito il seguente: "L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi."
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: " , a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le località oggetto della relazione di traffico"

#### Variatione prezzi rispetto al **TASSO D'INFLAZIONE**

Per analizzare l'impatto dei nuovi provvedimenti sui costi sostenuti dai consumatori, sono stati monitorati alcuni parametri (taglio dei capelli, sedute dagli estetisti, lezioni di guida), successivamente paragonati al tasso di inflazione. I dati sono presi dalle rilevazioni che l'Istat fa mensilmente sui prezzi al consumo, su un campione di esercenti distribuiti tra i capoluoghi di provincia.

Sono stati allegati, inoltre, anche i dati relativi alle nuove iscrizioni al registro delle imprese da luglio 2006 a giugno 2007.

È possibile consultare le tabelle sul sito del Ministero, all'indirizzo:

[http://cittadinoconsumatore.sviluppoeconomico.gov.it/l\\_rap\\_L40\\_2007/Art10.pdf](http://cittadinoconsumatore.sviluppoeconomico.gov.it/l_rap_L40_2007/Art10.pdf)

WWW



## ARTICOLO 11

# Far crescere il mercato del gas naturale

1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, nonché di facilitare l'accesso dei piccoli e medi operatori, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 1, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

#### Misure per il mercato del gas

#### Decreto del Ministro dello Sviluppo economico (12/7/07) **CESSIONE DI ALIQUOTE DEL PRODOTTO DI GIACIMENTI DI GAS NATURALE DOVUTE ALLO STATO**

Il Ministro dello Sviluppo economico

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante



“Attuazione delle direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale”;

**VISTA** la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: Direttiva 2003/55/CE), che all'articolo 3 stabilisce che gli Stati membri possono introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle previste dalla direttiva stessa, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;

**VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, ed in particolare le norme che disciplinano le aliquote di prodotto della coltivazione, come modificate dall'articolo 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

**VISTO** il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, che stabilisce che entro tre mesi dall'entrata in vigore dallo stesso decreto legge, sono determinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità n. 137/02 del 17 luglio 2002, e secondo le modalità di cui all'articolo 1 delle deliberazione della stessa Autorità n. 22/04 del 26 febbraio 2004;

**VISTO** il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas espresso con deliberazione 28 giugno 2007, n. 162/07;

## DECRETA

### Articolo 1

#### Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato

1. Le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas che ciascun titolare è tenuto a corrispondere allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, ove superiori a 20 milioni di standard metri cubi per il complesso delle concessioni di coltivazione di cui è titolare, sono cedute per la vendita presso il mercato regolamentato di cui alle deliberazioni n. 137/02 e n. 22/04 dell'Autorità, secondo quote mensili uguali, a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese, dal mese di ottobre dell'anno di riferimento per la corresponsione delle aliquote, al mese di marzo dell'anno successivo.
2. Nel caso in cui le aliquote complessive siano pari o inferiori a 20



milioni di standard metri cubi e superiori a 5 milioni di standard metri cubi di gas naturale, esse sono cedute presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento per la corresponsione delle aliquote.

3. Nel caso in cui le aliquote complessive siano pari o inferiori a 5 milioni di metri cubi di gas, esse continuano ad essere corrisposte allo Stato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificate dall'articolo 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per le aliquote dovute per l'anno 2006 i relativi versamenti sono effettuati entro il 31 luglio 2007.
4. Le modalità economiche dell'offerta di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con la deliberazione dell'Autorità adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7.
5. Nel caso di mancata vendita entro il mese di marzo delle quote di gas di cui ai commi 1 e 2, le stesse possono essere acquisite entro il mese successivo dalle imprese di stoccaggio per la costituzione dei volumi di gas necessari per l'ampliamento delle capacità di stoccaggio strategico, o per la ricostituzione dei volumi di cushion gas destinati ad accrescere l'offerta di working gas al sistema nazionale del gas, corrispondendo allo Stato il valore calcolato con le modalità di cui al comma 3. Nel caso di mancato acquisto da parte delle imprese di stoccaggio, le aliquote sono corrisposte allo Stato dai titolari delle concessioni di coltivazione entro i dieci giorni successivi con le modalità di cui al comma 3, computando anche gli interessi legali applicabili dal mese di giugno dell'anno di riferimento per la corresponsione delle aliquote.
6. L'Autorità effettua il monitoraggio dei prezzi di cessione delle aliquote di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base dei valori delle transazioni registrate negli stessi periodi in altri punti di scambio di volumi di gas in ambito europeo, segnalando al Ministero eventuali pratiche non coerenti con l'andamento del mercato, ai fini dei conseguenti provvedimenti nei confronti dei titolari delle concessioni di coltivazione.
7. I volumi offerti presso il mercato regolamentato di cui al comma 1, sono determinati assumendo fissa l'equivalenza 1 metro cubo = 38,52 MJ.
8. Nulla è mutato in materia di corresponsione delle aliquote del prodotto della coltivazione dovute a Regioni e a Comuni ai sensi delle norme vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero dello Sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 12 luglio 2007

**Il Ministro**



## ARTICOLO 13

# Diventa più facile cancellare l'ipoteca

## Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari

**Estratto dall'art. 13.** "...Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. ..."

**8-sexies.** Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.

**8-septies.** Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore.

**8-octies.** L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo.

**8-novies.** L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.

**8-decies.** Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque

articolo 13

conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 8-septies.

**8-undecies.** Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non è necessaria l'autentica notarile.

**8-duodecies.** Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullità del contratto.

**8-terdecies.** Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**8-quaterdecies.** Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

## Circolare n. 5 dell'Agenzia del territorio (1/6/2007) CANCELLAZIONE DI IPOTECHE EX ART. 13

La circolare interviene sull'articolo 13 relativamente alle norme per la semplificazione della cancellazione delle ipoteche sui mutui.

Tra le premesse viene evidenziato come tali disposizioni possano essere applicate esclusivamente sulle garanzie derivanti da contratto di mutuo (e di nessun altro tipo); solo per cancellazioni totali (e non, ad esempio, per restrizioni); e che riguardano anche i mutui estinti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (2 giugno 2007).

Le modalità di trasmissione del procedimento per la cancellazione sono state determinate in modo da garantire la provenienza della comunicazione. Dal 15 ottobre 2007 essa avverrà con modalità telematiche, mentre fino a quel momento la trasmissione sarà effettuata attraverso un file, con firma digitale, su un qualsiasi supporto informatico (floppy disk, cd-rom ecc.).

Con decreto interdirigenziale del 23 maggio 2007 è stato poi istituito un





# 31001 art. 13

nuovo registro dei servizi ipotecari che sarà tenuto e aggiornato attraverso procedure informatiche.

Con le nuove procedure, trascorsi trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione attestata dalla comunicazione del creditore, il Conservatore procederà alla cancellazione dell'ipoteca. Il procedimento si conclude con l'annotazione a margine sulla quietanza che attesta l'estinzione.

La cancellazione avviene d'ufficio, è un atto dovuto e per questo non è soggetta a tributi.

La possibilità di conoscere le comunicazioni sull'estinzione delle obbligazioni è garantito da un servizio informatizzato di "ispezione ipotecaria". Tali informazioni saranno evidenziate nell'elenco sintetico delle formalità rilasciato per una ricerca nominativa o per immobile. Fino alla piena operatività della ispezione ipotecaria informatizzata sarà consentita l'ispezione gratuita del registro cartaceo.

Per quanto riguarda, invece, la permanenza dell'ipoteca, l'estinzione non si verifica se il creditore comunica all'Agenzia del territorio i giustificati motivi che ne impediscono il naturale iter. La comunicazione deve avvenire con le stesse modalità previste per il rinnovo, quindi attraverso una domanda di annotazione soggetta al pagamento delle imposte. Al Conservatore spetta il compito di segnare la richiesta nel registro delle comunicazioni.

Per ragioni di spazio non è stato possibile inserire il testo del provvedimento attuativo con i relativi allegati. Esso può essere consultato sul sito del Ministero all'indirizzo:  
[http://cittadinoconsumatore.sviluppoeconomico.gov.it/\\_rap\\_L40\\_2007/Art13.pdf](http://cittadinoconsumatore.sviluppoeconomico.gov.it/_rap_L40_2007/Art13.pdf)

Provvedimento attuativo dell'Agenzia del Territorio  
(25/5/2007)

## **CANCELLAZIONE DI IPOTECHE IMMOBILIARI**

**novità**

Le nuove misure  
per le liberalizzazioni:  
**Il terzo pacchetto  
all'esame del Senato**

Per dare più stimoli all'economia,  
più diritti ai cittadini  
e per semplificare l'attività delle imprese.





UN'AMPIA GAMMA DI INTERVENTI

# Novità per banche, carburanti negozi e piccole imprese

Il 13 giugno 2007 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge relativo alle "Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale" (Testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 12 giugno 2007, degli articoli da 50 a 57 del disegno di legge n. 2272-bis-A approvato in sede referente dalla X Commissione - Atto Camera n. 2272-bis-bis-A). Il provvedimento è attualmente all'esame del Senato della Repubblica (AS n. 1644).

Le nuove norme nel testo approvato dalla Camera pongono il cittadino-consumatore al centro dell'attività istituzionale anche perché impegnano il Governo a predisporre ogni anno un disegno di legge per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori.

Sono inoltre introdotte nuove regole nei rapporti con le banche, nell'Rc-auto, nei trasporti marittimi, ferroviari e aerei, nei servizi di telefonia mobile e internet.

Ulteriori riforme riguardano la distribuzione di carburante e gas, gli esercizi commerciali, l'editoria, la farmaceutica e le attività professionali.

Sono anche previsti interventi di semplificazione amministrativa, di modernizzazione del sistema economico attraverso incentivi fiscali, di garanzie e trasparenza dei mercati.

Saranno infine vietati nuovi affidamenti dei servizi idrici a soggetti privati, mentre si offrono nuove opportunità per le piccole imprese di aumentare la massa critica necessaria per muoversi al meglio sul mercato e diventare rete.



## Ogni anno una legge sulle liberalizzazioni (art. 59, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ Entro il 31 luglio di ogni anno, il Governo, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, sottopone al Parlamento un disegno di legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori. Il disegno di legge terrà conto dei pareri dell'Autorità Antitrust, delle altre Autorità di regolazione e dell'analisi condotta insieme alle parti sociali, alle associazioni imprenditoriali, sindacali, dei consumatori e degli utenti.

## L'Italia entra nella rete di cooperazione Ue per la tutela dei consumatori (art. 38)

- ▶ Rafforzati gli strumenti e i poteri del Ministero dello sviluppo economico e dell'Antitrust in applicazione del regolamento comunitario 2006/2004, che prevede una intensa attività di cooperazione tra le varie amministrazioni competenti sulla tutela dei consumatori.

## Trasparenza obbligatoria per chi eroga un servizio pubblico al cittadino (art. 37)

- ▶ I gestori e le aziende che prestano servizi pubblici sono obbligati a farlo nella più totale trasparenza nei confronti del consumatore:
- ▶ In caso di mancato o ritardato pagamento di somme dovute dall'utente, i gestori e le aziende devono indicare nelle fatture o bollette il saggio annuo di interesse applicato. Inoltre, ad eccezione di tali interessi, non possono essere addebitate all'utente ulteriori spese di qualunque natura o contributi anche se riferiti alla predisposizione, alla produzione, alla spedizione o alla riscossione delle fatture o bollette;
- ▶ È fissata una misura massima per il tasso di interesse da applicare alle somme dovute dall'utente in caso di ritardo nel pagamento, prevedendo che esso non possa essere superiore al tasso fissato dalla Bce per le operazioni pronti contro termine, aumentato di 2 punti percentuali;
- ▶ Le operazioni di subentro nel contratto o di voltura devono essere realizzate a titolo non oneroso quando si riferiscono a componenti del medesimo nucleo familiare o avvengano a seguito di successione.

**IL CITTADINO-  
CONSUMATORE  
AL CENTRO  
DELL'ATTIVITÀ  
ISTITUZIONALE**



terzo piano



## RAPPORTI CON LE BANCHE

**La clausola di massimo scoperto diventa illegittima. La banca non può più far pagare la commissione aggiuntiva per l'intero trimestre a fronte, per esempio, di un solo giorno di esposizione (art. 36)**

- ▶ Sulle somme effettivamente utilizzate la banca dovrà applicare soltanto il tasso di interesse e non più l'aliquota aggiuntiva della commissione di massimo scoperto (che veniva peraltro calcolata sull'intero periodo prendendo a riferimento il picco di massima esposizione indipendentemente dall'effettivo utilizzo). La novità introdotta alla Camera (rispetto al testo presentato dal Governo), prevede la possibilità per le banche di richiedere un corrispettivo - concordato per iscritto e proporzionato alla durata e all'importo concesso al cliente - per la messa a disposizione di somme di cui il correntista potrebbe aver bisogno (c.d. apertura di credito o sconfinamento). Il corrispettivo si pagherà soltanto per la parte del prestito non utilizzato, visto che per la parte di denaro utilizzato si applicherà soltanto il tasso debitore. Si tratta di una remunerazione per il puro costo di tesoreria che la banca sostiene per tenere a disposizione del cliente una certa somma senza preavviso. Questa norma si propone quindi di stimolare la concorrenza tra gli istituti di credito (la commissione di massimo scoperto, infatti, è una voce di costo bancario che oggi sfugge al confronto concorrenziale); favorire la trasparenza e il confronto tra le offerte, e spingere verso un abbassamento del livello dei costi dei servizi bancari in Italia.

**Vanno in "soffitta" i depositi dormienti (art. 40)**

- ▶ Stop ai conti correnti "dormienti": a ogni apertura di un conto corrente le banche chiederanno all'intestatario le generalità di tre persone da contattare, nell'eventualità che per due anni non si registrino movimenti.

**I mutui estinti in anticipo conservano l'imposta agevolata (art. 39)**

- ▶ L'imposta agevolata di cui beneficiano i crediti a medio e lungo termine resta confermata anche nel caso in cui il cliente eserciti il proprio diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento. Il riferimento è all'imposta agevolata su operazioni di finanziamento di durata superiore a 18 mesi.
- ▶ I mutui immobiliari sottoscritti con gli enti previdenziali sono parificati ai mutui bancari, ai fini del mantenimento dell'imposta agevolata, in caso di estinzione anticipata del mutuo e in caso di portabilità.



terzo periodo



**Le garanzie fideiussorie non possono superare i 5 anni (art. 41)**

- ▶ Le fideiussioni legate ad aperture di credito concesse a tempo indeterminato non possono superare, a tutela degli utenti, i cinque anni dalla sottoscrizione.

**Imposta agevolata anche per prestiti vitalizi ipotecari, a favore degli anziani, finalizzati all'acquisto della prima casa per i parenti (art. 42)**

- ▶ L'imposta agevolata prevista per il credito a medio e lungo termine viene estesa ai prestiti vitalizi ipotecari se il finanziamento è destinato all'acquisto della prima casa per i parenti (fino al secondo grado) di una persona anziana (over 65) che stipula il mutuo.
- ▶ Il proprietario dell'immobile ipotecato concede all'istituto finanziatore il mandato a vendere l'immobile successivamente alla propria morte. A tutela degli eredi è prevista per loro la facoltà di sostituirsi al proprietario deceduto nel rimborso del finanziamento. In caso gli eredi non siano interessati, il bene viene fatto stimare e si procede alla vendita al prezzo di stima. Se il ricavato della vendita supera l'importo dovuto all'istituto finanziatore, la differenza deve essere devoluta agli eredi.
- ▶ Le spese per tutti gli atti notarili necessari devono essere calcolate come se si trattasse di una sola operazione.

**Obbligatorio accettare pagamenti elettronici per P.A., banche, assicurazioni e fornitori di servizi pubblici (art. 43)**

- ▶ Il Governo è delegato a emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi che derivano dalla gestione del contante e dei titoli di credito cartacei. I decreti osserveranno i seguenti principi:
  - progressiva introduzione, a carico di pubbliche amministrazioni e successivamente banche, assicurazioni e fornitori di servizi pubblici, dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, servizi telematici e telefonici;
  - incentivi anche fiscali per favorire la diffusione di queste modalità di pagamento;
  - revisione dell'imposta di bollo sui conti correnti per rendere più favorevole il trattamento fiscale delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica;
  - progressiva eliminazione per le imprese dell'obbligo di trasmissione dell'elenco clienti-fornitori in virtù dell'emissione di fatture in forma elettronica.

## RAPPORTI CON LE BANCHE

terzo periodo




## ASSICURAZIONI AUTO

### Chi sostituisce il furgone con un'auto, mantiene la classe di merito (art. 56, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ Chi sostituisce il proprio furgone con un'automobile avrà diritto a mantenere la stessa classe di merito della sua polizza bonus-malus.

### Chi subisce un furto d'auto non deve più aspettare il certificato del tribunale per ricevere il rimborso (art. 58, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ Per accelerare la liquidazione del rimborso assicurativo in caso di furto del veicolo, le compagnie assicurative non dovranno più richiedere il certificato di chiusa inchiesta che viene rilasciato dal tribunale di norma dopo diversi mesi dalla denuncia.



terzopacchetto



## TRASPORTI

### Stop a offerte non trasparenti nei trasporti marittimi e ferroviari Last minute direttamente in aeroporto (art. 11, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ Stop alle offerte non trasparenti anche nei trasporti marittimi e ferroviari: viene estesa a tutte le tipologie di trasporto l'obbligo, introdotto alle compagnie aeree dalla legge 248 del 2006, di indicare nelle offerte commerciali il prezzo finale ed effettivo del servizio (prezzo netto + commissioni, tasse e supplementi). Saranno così vietati i messaggi pubblicitari di viaggi recanti l'importo del trasporto al netto di altre voci aggiuntive di spesa.
- ▶ Last minute anche in aeroporto: i biglietti invenduti potranno essere acquistati con la formula 'last minute' negli stessi aeroporti.

### Liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario, nella garanzia dell'universalità del servizio (art. 13)

- ▶ Questo articolo intende garantire la corretta ed efficace applicazione della "norma Bersani" inserita nella Finanziaria 2001, che ha trasformato la "concessione" di trasporto in "licenza", stabilendo che le licenze per svolgere il servizio di trasporto su rotaia possono essere rilasciate anche a vettori diversi dalle Ferrovie dello Stato. Anche i privati possono, dopo aver ottenuto la licenza dal Ministero dei Trasporti, offrire il servizio di trasporto di persone e merci noleggiando una traccia oraria, ovvero una disponibilità di percorso sui binari dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Le nuove norme favoriscono l'apertura del mercato del servizio di trasporto su rotaia garantendo che ciò avvenga nel rispetto del carattere di servizio universale, soddisfacendo le esigenze di tutti i cittadini, anche quelli che devono viaggiare di notte o per brevissime tratte. Tenendo conto che il mercato dei trasporti è costituito da tratte remunerative (per esempio quelle a lunga percorrenza), ma anche da tratte non remunerative (breve e media percorrenza, notturno e regionale), la norma stabilisce che attraverso procedure concorsuali verranno affidati contratti di servizio pubblico per il trasporto su tratte non remunerative, a fronte dell'impegno da parte dello Stato di sostenere gli oneri in perdita. In sostanza il soggetto che vince la gara ottiene il finanziamento pubblico.

### I comuni possono autorizzare servizi di trasporto collettivo e incentivare l'uso di veicoli ecologici (art. 14, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ I Comuni potranno rilasciare autorizzazioni per le forme innovative di trasporto pubblico locale (servizi collettivi e condivisi per specifiche categorie di utenti) e favorire, con incentivi, l'uso dei mezzi di trasporto ecologico e il trasporto di categorie disagiate.



terzopacchetto



## TELEFONIA MOBILE - INTERNET



### Divieto di attivazione di servizi di telefonia mobile non richiesti Trasparenza nelle fatturazioni (art. 47, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ L'Autorità per le Comunicazioni (Agcom) può vietare agli operatori di telefonia mobile l'attivazione di servizi non richiesti dall'utente.
- ▶ L'Agcom adotterà entro 3 mesi un regolamento per introdurre l'obbligo di fatturazione separata fra servizio telefonico mobile di base e servizi aggiuntivi a pagamento e per disciplinare il blocco selettivo di chiamata.
- ▶ L'Agcom, infine, adotterà entro 3 mesi un regolamento per disciplinare le fasce orarie che i call center sono tenuti a rispettare per promuovere offerte commerciali.

### Stop a costi non dovuti per i servizi di segreteria telefonica (art. 48, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ Spetta all'Agcom vigilare per evitare che gli utenti sopportino costi non dovuti prima del 'bip' di registrazione del messaggio alla segreteria telefonica.

### Verso riduzione tariffe di roaming internazionale (art. 50, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ La norma prevede che l'Agcom consulti gli operatori di telefonia mobile che operano sul territorio nazionale per dare applicazione alle regole UE sulla riduzione e la trasparenza delle tariffe di roaming per l'uso dei telefoni mobili all'estero.

### Più poteri all'Agcom per assicurare l'indipendenza nella gestione della rete di accesso di telecomunicazioni (art. 52)

- ▶ L'Agcom avrà una marcia in più per assicurare la separazione della rete di accesso alle telecomunicazioni dalle altre funzioni commerciali. La norma, in particolare, prevede che l'Authority, sulla base della verifica delle condizioni di mercato, della consultazione pubblica e del confronto avviato con gli operatori, possa stabilire le regole e le relative misure organizzative per assicurare che la rete di accesso di telecomunicazioni sia gestita con criteri di neutralità, di autonomia e di separazione funzionale dalle altre attività dell'impresa titolare di notevole forza di mercato. Tali regole assicureranno parità di trattamento esterna e interna per tutti gli operatori che chiedono accesso e includeranno anche la definizione del perimetro delle attività soggette a separazione.

terzopacchetto

### All'Agcom poteri per promuovere la concorrenza nel mercato delle connessioni internet (art. 51, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ All'Agcom spetta il compito di promuovere ogni iniziativa per garantire l'effettiva concorrenza nel mercato delle connessioni internet a larga banda anche con tecnologia Adsl e derivate. L'Autorità, in particolare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adotta ogni iniziativa affinché l'organismo di telecomunicazioni notificato quale soggetto avente significativo potere di mercato, assicuri una paritaria fornitura dei servizi di vendita all'ingrosso delle connessioni per dati, volta a garantire agli utenti finali il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità.

## TELEFONIA MOBILE- INTERNET

terzopacchetto





## CARBURANTI E GAS



### Impianti di distribuzione carburanti: spariscono i vincoli distanza minima, parametri numerici e limiti all'abbinamento oil e non oil (art. 1)

- ▶ L'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti. Lo scopo è quello di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i principi della concorrenza, nonché una maggiore accessibilità al servizio da parte del consumatore.
- ▶ Non si potrà impedire, con vincoli amministrativi, agli imprenditori di vendere prodotti e servizi ritenuti complementari in aggiunta a quelli oggetto della loro attività.
- ▶ Spetterà alle Regioni intervenire per la riqualificazione e l'ammmodernamento della rete di distribuzione, per promuovere la diffusione di carburanti eco-compatibili e l'efficienza energetica e per favorire un maggiore accesso a prodotti e servizi inerenti all'erogazione dei carburanti da parte dei consumatori.
- ▶ Per promuovere la diffusione dei punti vendita di gas metano per auto-trazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica nuovi criteri di regolazione dei costi di trasporto del gas metano (vettoriamiento).

### Giù le accise sui carburanti quando il prezzo del petrolio supera del 2% la soglia fissata nel Dpef (art. 4, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ Lo Stato non è più cointeressato all'aumento del prezzo internazionale del greggio e svolgerà un ruolo "calmierante" sul prezzo al consumo dei carburanti: se, infatti, il prezzo del petrolio dovesse salire di oltre 2 punti rispetto al valore di riferimento fissato nel Dpef, verranno diminuite le aliquote delle accise sui carburanti. Il "taglio" non ci sarà nel caso in cui il prezzo internazionale del petrolio abbia avuto una diminuzione di 2 punti percentuali nel bimestre precedente. La norma non si applica ai settori che già godono di un regime agevolato.

### Chi utilizza il gpl nelle proprie case avrà meno vincoli nei confronti dell'azienda distributrice che ha installato il serbatoio (art. 8)

- ▶ Maggiori opportunità di contrattazione per il consumatore e affievolimento dei criteri di esclusività per le ditte fornitrici: oltre alla possibilità di avere il serbatoio in comodato d'uso, ora è possibile anche affittarlo o comprarlo senza essere vincolati all'acquisto di quantità predeterminate di Gpl dalla società distributrice.
- ▶ Chi ha acquistato o preso in affitto il serbatoio non può più essere



## CARBURANTI E GAS

- obbligato a rifornirsi di Gpl dall'azienda che lo ha installato.
- ▶ In caso di locazione o comodato d'uso del serbatoio, il contratto di fornitura del Gpl non può superare i due anni (gli attuali contratti sono di durata almeno decennale).
- ▶ Il consumatore avrà facoltà di "contrattare" direttamente il prezzo della fornitura di Gpl, in caso di acquisto o di locazione del serbatoio (prima il criterio di quantificazione del prezzo era fissato nel contratto con riferimento all'andamento delle quotazioni non facilmente riscontrabili dal singolo consumatore).
- ▶ Si può recedere dal contratto di locazione e comodato d'uso entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, altrimenti sono tacitamente rinnovati per la stessa durata del contratto scaduto.

### Nuovi meccanismi di incentivazione per favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione del gas (art. 15)

- ▶ Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, emanerà - nel rispetto delle regole comunitarie - un regolamento per il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, per favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.

terzopacchetto

terzopacchetto

**ESERCIZI  
COMMERCIALI****Puoi consumare gli alimenti nel luogo di produzione**  
(art. 3, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ Dopo i panificatori, anche le altre imprese che producono e trasformano alimenti (ad esempio i pastifici) potranno vendere i propri prodotti per il consumo immediato sul posto. Il servizio di somministrazione assistita resta vietato.

**I panifici avranno orari e giorni di apertura analoghi ai negozi** (art. 5, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ I panifici sono sottoposti alle stesse regole e facoltà previste per gli esercizi commerciali; ciò sia per vendere i propri prodotti, sia per quanto riguarda i giorni e gli orari di apertura.



terzopacchetto

**Libertà di sconto sul prezzo dei libri**  
(art. 53, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ Libertà di sconto sul prezzo dei libri: sparisce il divieto di sconto superiore al 20% per i primi due anni di pubblicazione.

**EDITORIA**

terzopacchetto



## FARMACI E FARMACIE

**Farmaci di fascia “C” anche negli esercizi abilitati a vendere farmaci da banco, purché ci sia un farmacista** (art. 2, novità introdotta dalla Camera)

- Gli esercizi commerciali già abilitati alla vendita dei medicinali da banco (grazie al primo pacchetto di liberalizzazioni) possono vendere anche i farmaci di fascia C (non rimborsabili dal SSN ma comunque soggetti a prescrizione medica), a patto che ad assistere il consumatore nell'acquisto ci sia un farmacista e che i farmaci siano esposti in appositi spazi riservati, nettamente distinti dagli altri prodotti commerciali.

**Più facile diventare titolare di farmacie** (art. 7, novità introdotta dalla Camera)

- Per diventare titolare di farmacia è sufficiente essere iscritti regolarmente all'albo dei farmacisti, dopo aver conseguito la laurea. Non è più necessario il requisito della pratica commerciale biennale.
- Il singolo farmacista può essere titolare di più farmacie, a patto che non siano più di 4 nella stessa provincia. Fino ad ora, invece, solo le società tra farmacisti potevano essere titolari di più farmacie.



terzopacchetto

**Accesso più facile e veloce per l'attività di intermediazione: salta l'obbligo di iscrizione a ruoli o elenchi, basta avere i requisiti professionali e presentare la dichiarazione di inizio attività** (art. 6)

- Per accedere alla professione, gli agenti di affari in mediazione (agenti immobiliari, agente d'affari, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori e raccomandatori marittimi) non dovranno più iscriversi a ruoli o elenchi, ma dovranno semplicemente presentare la dichiarazione di inizio attività alla Camera di Commercio competente per territorio, che ne verificherà il possesso dei requisiti prescritti (professionali e morali ove previsti) e provvederà all'iscrizione nel registro delle imprese o nel R.E.A.

## ATTIVITÀ PROFESSIONALI



terzopacchetto





## SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA



### Per le microimprese meno adempimenti sulla privacy (art. 29, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ Le microimprese e le piccole imprese, fino a 15 addetti, saranno esentate da alcune misure relative agli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali: in particolare, non sarà più obbligatorio per queste imprese provvedere alla gestione dei dati personali attraverso sofisticati e articolati sistemi di gestione elettronica.

### Sparisce l'obbligo di tenere il libro soci per le società a responsabilità limitata (art. 33)

- ▶ Sparisce l'obbligo per le società a responsabilità limitata di tenere il libro soci. Si elimina così un doppione inutile, visto che tutti gli atti relativi a variazioni della compagine sociale di tali società diventano efficaci nel momento del deposito presso il registro delle imprese delle Camere di Commercio, a cura del notaio che ne registra il rogito o l'autenticazione.

### Per l'iscrizione all'albo delle società cooperative basta la "comunicazione unica" (art. 25, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ Per le imprese cooperative sarà sufficiente presentare la comunicazione unica (introdotta dalla Legge 40 del 2007) all'ufficio del registro delle imprese, per determinare l'iscrizione automatica all'Albo delle società cooperative. In sostanza, le cooperative non dovranno più fare tutta una serie di adempimenti (Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Albo società cooperative) per comunicare la loro nascita. Basterà una sola comunicazione!
- ▶ Sarà responsabilità dell'Ufficio del registro delle imprese trasmettere all'Albo la comunicazione unica o la comunicazione della cancellazione o la trasformazione in altra forma societaria della società cooperativa.

### Abolizione di certificati a carico delle imprese che vogliono partecipare a gare pubbliche: è sufficiente l'autocertificazione (art. 28)

- ▶ Per partecipare a un appalto pubblico o per ottenere un'autorizzazione o una concessione da parte della P.A., le imprese potranno presentare un'autocertificazione in sostituzione dei certificati finora richiesti. L'elenco dei certificati che possono essere sostituiti dall'autocertificazione sarà individuato da un apposito decreto del Presidente della Repubblica.



### Imprese e professionisti non devono più conservare l'originale cartaceo, è sufficiente l'archiviazione ottica dei documenti (attraverso la scannerizzazione) (art. 32, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ Le imprese e i liberi professionisti possono adempiere agli obblighi di conservazione dei propri documenti attraverso l'archiviazione ottica, eliminando così la gestione dei documenti cartacei.
- ▶ Sarà l'imprenditore o un suo delegato e il professionista ad assumere la responsabilità della conformità all'originale del documento archiviato.

### Semplificazioni e risparmi per gli imprenditori: non serve più autentica di firma per le procure speciali (art. 30)

- ▶ Non serve più la procura autenticata dell'imprenditore per delegare a un proprio collaboratore il potere di rappresentanza per il compimento di specifici atti nei confronti della P.A. (come per esempio la partecipazione a gare pubbliche): è sufficiente la procura in carta semplice e la copia di un documento di identità.
- ▶ Nel caso di operazioni on line con la Pubblica Amministrazione, la procura da parte delle imprese ai propri delegati può avvenire attraverso il rilascio di un certificato digitale da parte di un certificatore accreditato.

### Per un uso più diffuso della posta elettronica certificata: risparmi di tempo e costi per le imprese (art. 31, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ Le imprese avranno una casella di posta elettronica certificata ufficiale che potranno utilizzare per i quotidiani rapporti di lavoro e nei confronti delle P.A.: le società di nuova costituzione, infatti, dovranno comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica nel momento in cui si iscrivono nel registro delle imprese; mentre le società già costituite dovranno comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro 3 anni e per tale comunicazione non dovranno pagare posta di bollo e diritti di segreteria alle Camere di Commercio.
- ▶ I professionisti, iscritti ad albi ed elenchi istituiti dallo Stato, comunicheranno ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dall'entrata in vigore della legge.
- ▶ Questo sistema, inducendo le imprese, i professionisti e le pubbliche amministrazioni ad adottare la Posta Elettronica Certificata in maniera generalizzata, per le comunicazioni che tra loro intercorrono, rappresenta una strada importante per ottenere compiuta-



## SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

mente benefici in termini di “certezza” delle comunicazioni e risparmi in termini di tempo e di costi.

### Albo pretorio on line (art. 27)

- ▶ Presto si potrà consultare on line l'Albo pretorio: Governo, regioni ed enti locali promuoveranno accordi per rendere possibile la pubblicazione degli atti in via informatica.

### Tempi certi e semplificazioni per i procedimenti amministrativi che riguardano le imprese (art. 18)

- ▶ Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi volti ad assicurare tempi certi e inderogabili per i procedimenti che la Pubblica amministrazione deve compiere in favore delle imprese, compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche.
- ▶ Con un'ulteriore delega il Governo procederà a una raccolta organica delle norme che disciplinano e semplificano le procedure amministrative per le attività imprenditoriali.

### Procedure più semplici e certe per la certificazione di prevenzione incendi (art. 21)

- ▶ Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per semplificare le procedure amministrative per il rilascio del certificato di prevenzione incendi a carico delle imprese, senza abbassare i livelli di sicurezza per la collettività e di tutela dell'ambiente.
- ▶ Si interverrà attraverso: la diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività di prevenzione, a seconda della natura (semplice o complessa) delle attività stesse; l'adozione di nuovi strumenti telematici per il rilascio dei certificati; maggiori poteri all'autorità pubblica sulle attività di vigilanza e controllo di prevenzione degli incendi, con particolare riferimento agli accertamenti e alle ispezioni nei luoghi di lavoro.

### Riforma organica della certificazione di qualità e degli enti di accreditamento: più trasparenza e controlli (art. 17, norma ampliata dalla Camera)

- ▶ In arrivo una riforma organica per rendere più trasparente e sicura la certificazione di qualità su prodotti e aziende: il Governo, infatti, presenterà entro sei mesi uno o più decreti delegati di riordino, comunque nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia.

terzo pacchetto



## SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

- ▶ La riforma si occuperà anche dell'organizzazione e del riconoscimento degli enti di tecnici accreditati cui spetta il compito di rilasciare le certificazioni, sempre in funzione di una maggiore trasparenza, imparzialità e competenza.
- ▶ Il ministero dello Sviluppo economico rafforzerà le proprie strutture per migliorare la vigilanza sul mercato e promuovere la diffusione della cultura della qualità nel sistema produttivo.

### Sparisce l'obbligo di denunciare la modifica o l'installazione degli impianti termici civili (art. 22)

- ▶ Cade l'obbligo di presentazione di denuncia di modifica o installazione di impianti termici civili superiori ai 35 kw da parte dell'installatore, proprietario o responsabile dell'impianto stesso, in quanto questi impianti sono già censiti all'origine presso i Comuni superiori a 40.000 abitanti, e le Province, sotto il diretto coordinamento delle Regioni. La denuncia del singolo proprietario o responsabile dell'impianto civile risulta essere dunque un duplicato e l'eliminazione dell'obbligo di quest'ultima corrisponde a una semplificazione burocratica a carico delle pubbliche amministrazioni e del cittadino-consumatore.

### Procedure più facili per gli indennizzi alle famiglie con invalidi civili minori (art. 46)

- ▶ Le famiglie con invalidi civili minori non dovranno più rinnovare ogni anno la richiesta di indennità, nel caso in cui la concessione dell'indennità è basata sulla frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, da parte del minore.
- ▶ Il legale rappresentante del minore avrà l'obbligo di comunicare all'Inps l'eventuale cessazione della frequenza, oppure il decadimento dei requisiti di reddito o della variazione di altre condizioni per la fruizione dell'indennità.

terzo pacchetto



## MODERNIZZA- ZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO E INCENTIVI FISCALI

### Regime fiscale agevolato per sostenere il commercio equo e solidale (art. 20, novità introdotta dalla Camera)

- Regime fiscale agevolato per sostenere il commercio equo e solidale: nel 2008 saranno stanziati 10 milioni di euro per favorire la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade. La misura, per ora a carattere sperimentale, sarà attuata con decreto del ministro dell'Economia, da adottare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge.

### Meno vincoli di bilancio per l'attività della ricerca delle stazioni sperimentali per l'industria (art. 58, novità introdotta dalla Camera)

- Per le Stazioni sperimentali per l'Industria non scatta la tagliola del 20% prevista per le spese di funzionamento degli enti pubblici.
- Le Stazioni sperimentali godono di due fonti di finanziamento. Una è quella derivante dalle attività di ricerca e consulenza per le imprese; l'altra, invece, deriva dai contributi industriali. Se si applica il taglio del 20% delle spese a quest'ultima fonte viene lesa l'autonomia gestionale degli enti e si crea uno svantaggio competitivo, poiché questo taglio non tocca i concorrenti di mercato.
- La mancata entrata nel bilancio dello Stato, derivante dall'esclusione del taglio delle spese alle Stazioni sperimentali, sarà coperta con una quota del Fondo Speciale prevista per il Ministero del Lavoro e per il Ministero dell'Università e della Ricerca.

### Agevolazioni per le imprese dello spettacolo (art. 26)

- D'ora in avanti le imprese dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e settori (attività cinematografiche, teatrali, musicali e di danza), saranno considerate a tutti gli effetti piccole e medie imprese, potendo così usufruire delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalle normative vigenti per le piccole e medie imprese.
- È previsto lo stanziamento di un fondo totale di 972.000€ annui, a partire dal 2007.

### Più facile e meno oneroso reperire dati ipotecari e catastali (art. 45, novità introdotta dalla Camera)

- Spetterà all'Agenzia del territorio garantire la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali fornendo ai soggetti commerciali abilitati, gratuitamente e in via istituzionale, l'accesso al sistema telematico di ricerca dati.



terzopacchetto



### Rafforzamento delle azioni di lotta alla contraffazione di prodotti (art. 19, novità introdotta dalla Camera)

- Vengono rafforzati i poteri dell'Autorità giudiziaria e degli organi di polizia per garantire una più efficace lotta contro la contraffazione, mettendo a disposizione strumenti e regole che permetteranno di individuare le centrali d'origine della produzione e della commercializzazione illegale di prodotti contraffatti.

### Più trasparenza sull'impatto ambientale dei prodotti (art. 35, novità introdotta dalla Camera)

- Per accrescere la consapevolezza dell'effettivo impatto ambientale di un prodotto e quindi rendere il mercato ecologicamente trasparente e tutelare l'ambiente, il Governo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, adotterà decreti delegati per diffondere la contabilità ambientale ed energetica dei prodotti. Le nuove misure mirano ad aumentare la consapevolezza collettiva, oltre che a ridurre concretamente i costi ambientali del ciclo di vita dei prodotti finali. La contabilità ambientale, infatti, permette di rappresentare in termini oggettivi le variazioni del patrimonio naturale, le interazioni tra economia e ambiente, le spese destinate alla prevenzione, alla protezione e al ripristino dell'ambiente.

## GARANZIE E TRASPARENZA MERCATI




terzopacchetto



## SERVIZI IDRICI

### Vietati nuovi affidamenti dei servizi idrici a soggetti privati (art. 9, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ In attesa della riforma organica del settore, che si avrà con il decreto correttivo del Codice dell'ambiente, la norma vieta l'affidamento dei servizi idrici a soggetti privati. La moratoria sulla privatizzazione è valida anche per le procedure di affidamento in corso.



terzopacchetto



## PICCOLE E MEDIE IMPRESE

### Arriva una opportunità per le piccole imprese di aumentare la massa critica necessaria per muoversi al meglio sul mercato: diventare "rete" (art. 24, novità introdotta dalla Camera)

- ▶ Le pmi che, pur rimanendo piccole, vogliono diventare più forti possono costituirsi "rete" acquisendo maggiore forza contrattuale nei confronti dei terzi (quali ad esempio, banche, fornitori, committenti e, in alcuni casi, fisco), pur non essendo controllate da un unico soggetto.
- ▶ Il Governo, su proposta del ministro per lo Sviluppo economico (insieme al Ministro dell'economia e al Ministro della Giustizia) è delegato ad adottare decreti legislativi per disciplinare le reti di impresa.

### Misure fiscali per favorire la capitalizzazione delle imprese (art. 23)

- ▶ Per le imprese sarà più facile aumentare la consistenza del proprio capitale:
  - imposte sul reddito più basse sulla parte imponibile corrispondente al nuovo capitale sottoscritto o versato da fondi comuni di investimento mobiliare;
  - deduzione delle spese sostenute per l'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati.
- ▶ Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per favorire l'intervento nel capitale di rischio delle società da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e favorire l'ammissione dei titoli di partecipazione alla quotazione nei mercati regolamentati dell'Unione europea o dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

### Nuove norme per facilitare il microcredito (art. 34)

- ▶ Per le microimprese e per i lavoratori autonomi che svolgono attività di particolare rilevanza sociale il Governo individuerà i modi migliori per facilitare l'accesso al credito, anche attraverso l'istituzione di nuovi enti.
- ▶ Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto della normativa comunitaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle norme dirette a favorire lo sviluppo del lavoro autonomo e dell'attività delle microimprese, con particolare riguardo alle iniziative finalizzate alla produzione e al consumo di beni e servizi a carattere sociale o aventi prevalente carattere di promozione e integrazione sociale.



terzopacchetto

# Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori

Direttore Generale  
**Antonio Liroi**

Segreteria  
tel. 06 4705 2910/2042  
fax 06 4705 2898

e-mail: [segreteria.dgamtc@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:segreteria.dgamtc@sviluppoeconomico.gov.it)

## **Area coordinamento affari generali e uffici di staff**

### **Ufficio A1 - Coordinamento gestione amministrativa**

Dr. Gianfrancesco Romeo tel. 06.47052771  
[gianfrancesco.romeo@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:gianfrancesco.romeo@sviluppoeconomico.gov.it)

### **Ufficio A2 - Ufficio Affari Generali e gestione del personale edelle risorse finanziarie**

Dr. Piero Francolini tel. 0647052155  
[piero.francolini@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:piero.francolini@sviluppoeconomico.gov.it)

### **Ufficio A3 - Programmazione, sviluppo e controllo di gestione**

Dr. Piero Francolini - reggente - tel. 0647052155  
[piero.francolini@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:piero.francolini@sviluppoeconomico.gov.it)

### **Ufficio A4 - Affari giuridici e contenzioso**

Dr.ssa Angela Santacroce - Funzionario di riferimento - tel. 0647052773  
[angela.santacroce@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:angela.santacroce@sviluppoeconomico.gov.it)

## **Area mercato**

### **Ufficio B1 - Coordinamento delle politiche per la tutela del mercato**

Dr. Felice Lopresto tel. 0647052761  
[felice.lopresto@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:felice.lopresto@sviluppoeconomico.gov.it)

### **Ufficio B2 - Osservatorio prezzi e tariffe**

Dr. Bernardo Pizzetti - tel. 0647052323  
[bernardo.pizzetti@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:bernardo.pizzetti@sviluppoeconomico.gov.it)

### **Ufficio B3 - Rapporti Istituzionali e Studi**

Dr.ssa Giovanna di Capua tel. 0647052056  
[giovanna.dicapua@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:giovanna.dicapua@sviluppoeconomico.gov.it)

### **Ufficio B4 - Manifestazioni a premio**

Dr. Antonio Porzio tel. 0647052576  
[antonio.porzio@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:antonio.porzio@sviluppoeconomico.gov.it)

## **Area politiche per i consumatori**

### **Ufficio C1 - Coordinamento delle politiche per i consumatori**

Dr.ssa Paola Ferri - Dirigente di riferimento - tel. 0647887763 - 0647052509  
[paola.ferri@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:paola.ferri@sviluppoeconomico.gov.it)

### **Ufficio C2 - Attività comunitarie ed internazionali**

Dr.ssa Paola Ferri - tel. 0647887763 - 0647052509  
[paola.ferri@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:paola.ferri@sviluppoeconomico.gov.it)

### **Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori**

Dr.ssa Silvia Petrucci tel. 0647052055  
[silvia.petrucci@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:silvia.petrucci@sviluppoeconomico.gov.it)

### **Ufficio C4 - Funzionamento del Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti**

Dr.ssa Antonia Martelli tel. 0647052219  
[antonia.martelli@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:antonia.martelli@sviluppoeconomico.gov.it)

## **Area prodotti**

### **Ufficio D1 - Coordinamento delle attività per la sicurezza e la qualità dei prodotti**

Dr.ssa Antonella d'Alessandro tel. 0647052273  
[antonella.dalessandro@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:antonella.dalessandro@sviluppoeconomico.gov.it)

### **Ufficio D2 - Metrologia e metalli preziosi**

Dr. Francesco Piccarretta - tel. 003222200487  
[consom@rpue.esteri.it](mailto:consom@rpue.esteri.it)

### **Ufficio D3 - Strumenti di misura**

tel. 068416825 - fax 068414194

### **Ufficio D4 - Sicurezza e conformità dei prodotti**

Dr.ssa Antonella d'Alessandro - reggente - tel. 0647052273  
[antonella.dalessandro@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:antonella.dalessandro@sviluppoeconomico.gov.it)

### **Ufficio D5 - Qualità prodotti e servizi**

Dr.ssa Maria Rosaria Amoroso tel. 0647052152  
[mariarosaria.amoroso@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:mariarosaria.amoroso@sviluppoeconomico.gov.it)

Registrazione al tribunale di Roma  
n. 447 del 22 ottobre 2001

**Redazione Ministero  
dello Sviluppo Economico  
DGAMTC**

Via Molise, 2 - 00187 Roma  
tel. 06.470.520.26  
fax 06.478.879.12  
[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)

**Referenti organizzativi**

Carmen Mannocchi  
Tel. 064705.2292  
[dg.amtc5@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:dg.amtc5@sviluppoeconomico.gov.it)

Daniela Marcelli  
Tel. 064705.2491  
[daniela.marcelli@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:daniela.marcelli@sviluppoeconomico.gov.it)

**Direttore responsabile**

Antonio Lirosi

**Coordinatore del Comitato  
Operativo**

Giovanna Di Capua

**Comitato Operativo**

Maria Rosaria Amoroso  
Claudio Della Ventura  
Paolo Francisci  
Gianfranco Nitti  
Silvia Petrucci  
Gianfrancesco Romeo  
Umberto Troiani

**Progetto editoriale,  
grafico e distribuzione**

Odysseus Communication Srl

**Stampa**

CSC Grafica

Dalle “lenzuolate”, necessarie ma episodiche, a un sistema organico di interventi per assicurare una maggiore apertura dei mercati, favorendo la competitività.

Questo è il processo che *Quaderno Informativo - Mercato e Consumatori* vuole testimoniare, proseguendo nell’informazione sulle misure di liberalizzazione, già iniziata nel numero precedente. Questa rivista è infatti uno degli strumenti che la Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori (Dgamtc) del Ministero dello Sviluppo Economico offre agli addetti ai lavori e all’opinione pubblica per una conoscenza più approfondita sia delle misure già operanti, sia di quelle in fase di avviamento e studio.

Il fascicolo analizza i primi risultati delle misure finora varate sul livello dei prezzi, nell’accesso ai servizi, nella creazione di nuovi posti di lavoro e nell’apertura alla concorrenza. Contiene i rapporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalle leggi finora varate e una sintesi del “Terzo pacchetto” già approvato dalla Camera dei Deputati ed ora all’esame del Senato.